

CCCLXXXIX.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI

INDICE

DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Assicurazioni sulla vita (<i>Seguito della discussi- one del disegno di legge</i>).	Pag. 17335
ABBIATE	17352
ALESSIO GIULIO.	17341-58-59-65
CASALINI	17351
CORNAGGIA	17347-58-59-64
GIOVANELLI EDOARDO, <i>relatore</i>	17361
MACAGGI	17360-62
MEDA	17336-41
MICHELI	17349-58-60-62
MOSCA TOMMASO	17363
NAVA CESARE	17342-59
NITTI, <i>ministro</i>	17340-53-62-64-66
RAINERI	17350-59
ROSSI LUIGI	17365-66
RUBINI	17360-62
VACCARO	17337
Comunicazioni del Presidente (<i>Ringraziamenti</i>)	17328
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
Restauri alla cattedra di Conversano (CRE- DARO).	17367
Contributo alla X Esposizione internazio- nale di arte in Venezia (ID).	17367
Interrogazioni:	
Licenza di porto d'armi (DA COMO):	
GALLINI, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.).	17328
Processo verbale di udienza nelle preture (BELTRAMI):	
GALLINI, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.).	17329
Secondi vini e vinelli (C. MANCINI):	
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.).	17329
Mutui per la costruzione di edifici scolastici:	
PAVIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	17330
PODRECCA.	17330
VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17330
Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali:	
PODRECCA.	17331
VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17331

Corte d'appello di Genova (imputati sotto giudizio):	
CANEPA.	Pag. 17332
GALLINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17332
Provvedimenti per l'acqua potabile in Ve- nezia:	
BERGAMASCO, <i>sottosegretario di Stato</i>	17332
GALLI	17332
MIRABELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17332
Arresto di un proprietario di una barca (An- cona):	
GALLINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17333
MOLINA	17334
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari	17368-69
Rinvio d'interrogazioni	17335
Ritiro di una interrogazione:	
CANEPA	17332
Saluto ai combattenti in Libia	17327
DI STEFANO	17327
MIRABELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	17328

La seduta comincia alle 14.5.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge il
processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Saluto ai combattenti in Libia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Onorevoli colleghi! Nel
combattimento, svoltosi ieri al Mergheb,
l'ottavo bersagliero ha caricato alla baio-
netta dando prove di valore, di slancio, di
impeto straordinari, tanto da essersi, spe-
cialmente, distinto tra gli altri valorosi, che
presero parte alla battaglia.

Col cuore esultante, come italiano e an-
che come siciliano, poichè quel reggimento
raccoglie il miglior fiore della gioventù si-

ciliana, mando a quei valorosi tutti, che combattono da eroi nel nome d'Italia e che tengono alto il vessillo della patria in quelle terre, che furono tanta parte dell'impero, che Roma ebbe nel mondo, un saluto di plauso, di riconoscenza, di affetto. (*Bene! Bravo! — Applausi.*)

PRESIDENTE. In nome della Camera mi associo ai sentimenti di affetto, di riconoscenza e di plauso, espressi dall'onorevole Di Stefano per l'esercito combattente in Libia. (*Vive approvazioni.*)

MIRABELLI, sottosegretario di Stato per la guerra. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI, sottosegretario di Stato per la guerra. Ringrazio l'onorevole Di Stefano del saluto, che ha mandato ai valorosi, che combattono in Libia, e che appartengono a molti reggimenti ed a tutte le regioni d'Italia. (*Vive approvazioni — Applausi.*)

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia l'onorevole Marcello, di giorni 15 e per ufficio pubblico, gli onorevoli De Amicis, di giorni 5 e Daneo, di 10.

(*Sono conceduti.*)

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

« Il pensiero pietoso e gentile rivoltomi a di lei mezzo dall'alto Consesso mi riuscì oltremodo grato.

« La prego di farsi interprete presso lo stesso dei sentimenti di gratitudine mia e della mia famiglia per la solenne dimostrazione di stima fatta alla memoria del caro estinto e per le manifestazioni di sentito cordoglio.

« Ringrazio nuovamente l'Eccellenza Vostra, coi migliori ossequi.

« Lucia Caratti ».

Comunico alla Camera anche i seguenti telegrammi:

« Le manifestazioni di cordoglio che la Camera, con cortese pensiero, ci ha fatto pervenire per la perdita del nostro capo, ci hanno onorato e commosso, lenendo il nostro immenso dolore. Preghiamo Vostra Eccellenza, che gentilmente vi si è associata, di rendersi interprete dei nostri sen-

timenti presso l'alto Consesso e di accettare i nostri ossequi rispettosi.

« La famiglia
dell'ex-deputato Mirto Seggio »

« Commossa per l'affettuosa attestazione di stima pel compianto mio marito, ringraziandola la prego di essere interprete presso i colleghi dei miei sentimenti di gratitudine.

« Bice D'Adda ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Da Como, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, « per sapere se non creda contrario allo spirito che informò le leggi sulla condanna condizionale e sulla riabilitazione di diritto il diniego, perfino della rinnovazione della licenza di caccia, sia a coloro ai quali fu concesso il perdono (anche nei riguardi del Casellario) che a quelli che, decorsi i termini legali, senza aver dato luogo ad alcuna punizione, ebbero *ex lege* cancellato ogni effetto delle antecedenti condanne ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Quanto forma oggetto della interrogazione dell'onorevole Da Como non è di competenza del Ministero di grazia e giustizia ma del Ministero dell'interno, il quale del resto ha già fornito all'onorevole interrogante gli schiarimenti al riguardo.

« Il sottosegretario di Stato
« GALLINI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Beltrami, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se intenda provvedere a togliere il grave abuso invaso presso le preture di Roma, di Milano e di altre grandi città, di affidare le istanze e deduzioni nelle cause civili a dei semplici foglietti volanti passati al cancelliere, con nessuna garanzia che il verbale corrisponda al vero; per cui è accaduto e accade continuamente di vedere omesse delle deduzioni, e di vedere rinviata la causa, mentre le parti l'avevano chiusa a sentenza; o di vederla chiusa mentre le parti l'avevano rinviata ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Non ho mancato, allo scopo di accertare quanto di fondato vi sia negli inconvenienti che l'onorevole interrogante lamenta, di invitare i procuratori generali del Re presso le Corti d'appello a far conoscere quale pratica venga seguita dalle preture nella compilazione del processo verbale di udienza, di cui tratta l'articolo 416 del Codice di procedura civile.

« Dai rapporti di tale autorità ho potuto rilevare che nella grandissima maggioranza delle preture del regno, il disposto dell'anzidetto articolo del codice di rito, viene osservato non solo nel suo spirito, ma eziandio nella sua precisa lettera. Fanno eccezione per contro alcune preture delle maggiori città, ove il numero talvolta enorme delle cause civili segnate alle udienze, ha obbligato l'ufficio ad una pratica che se non è scrupolosamente osservante del dettato dell'articolo 416 suddetto risponde tuttavia allo scopo che la disposizione legislativa si è proposta. Mentre invero ai termini del codice di rito, dovrebbero per ogni singola causa civile portata ad udienza redigere di volta in volta un apposito processo verbale, così da non essere possibile la chiamata di quella successivamente segnata a ruolo senza il compimento delle formalità stabilite dall'articolo 416, presso alcune preture è invalso invece l'uso, quando la natura della controversia e lo studio della lite lo consentano, di predisporre durante l'udienza tutti gli elementi per la formazione del verbale la cui redazione è rinviata alla fine dell'udienza medesima. A tale scopo il cancelliere prende nello svolgersi dell'istruttoria tutti gli appunti necessari, avvalendosi anche di quelle memorie che le parti hanno creduto all'uopo di preparare; nè tale pratica, come hanno riferito i procuratori generali, ha sino ad ora causato inconvenienti di sorta ed è d'altra parte inevitabile in quanto rappresenta un necessario temperamento tra il rigoroso formalismo del codice di rito e quelle esigenze di risparmio di tempo che tanto premono presso quelle preture che debbono normalmente trattare in ogni singola udienza un numero considerevole di cause.

« Ciò posto non credo, il che del resto non è nelle facoltà del Ministero, di obbligare quegli uffici giudiziari a seguire altro sistema di redazione dei verbali di udienza, che se più conforme alla lettera della legge, potrebbe tuttavia arrecare un intralcio gravissimo, dalla legge certo non voluto, nella

trattazione delle cause civili innanzi al pretore. Sarà tuttavia mia cura di invitare i procuratori generali a provvedere che il disposto della legge di rito sia quanto più possibilmente osservato ed in ogni caso ad invigilare a che nessuno degli inconvenienti della natura di quelli lamentati dall'onorevole Beltrami abbia mai a verificarsi.

« Il sottosegretario di Stato

« GALLINI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Camillo Mancini, al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere se nella imminenza della vendemmia intenda dare categoriche disposizioni, e quali, circa la fabbricazione dei secondi vini e vinelli a scopo commerciale ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Nessuna nuova disposizione venne data circa la fabbricazione ed il commercio dei secondi vini e dei vinelli. Agli effetti della legge 11 luglio 1904, n. 388, i secondi vini vengono considerati come vini non genuini e quindi non ne è permesso il commercio. Per i vinelli vi provvede il regolamento della legge stessa cogli articoli 7, 8, dove si fa obbligo, a chi fabbrichi a scopo di commercio *vinelli*, di darne denuncia al sindaco del comune, ed a chi faccia commercio di essi, di apporre su tutti i recipienti che li contengono e sulla porta dello spaccio, la scritta *vinello*.

« Presumendosi quindi durante la decorsa vendemmia una maggiore fabbricazione di *secondi vini* e di *vinelli* da parte dei produttori e dei commercianti, s'interessarono gli Istituti preposti alla sorveglianza per l'applicazione della legge anzidetta d'intensificare la loro azione perchè le disposizioni legislative al riguardo venissero rigorosamente rispettate.

« Il sottosegretario di Stato

« CAPALDO ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno d'oggi è dell'onorevole Podrecca, ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, « per sapere se ad agevolare ai comuni, solleciti dell'istruzione pubblica, (e che ottennero dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti, mutui per la costruzione di edifici scolastici, nei quali mutui il Governo aveva stabilito di concorrere col pagamento di una quota di interesse, ma sui quali prestiti ancora non

è stata eseguita alcuna sovvenzione), i ministri intendano d'accordo assumere a carico dello Stato tutta la quota d'interesse a norma dell'articolo 25 della legge 4 giugno 1911, n. 487, emanando frattanto istruzioni provvisorie in attesa del regolamento ad esecuzione della legge medesima, per permettere così ai comuni diligenti di costruire edifici scolastici già iniziati e di sollecitare altre pratiche in corso ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il Ministero della pubblica istruzione, d'accordo con quello del tesoro, ha già provveduto alla concessione dei mutui per la costruzione degli edifici scolastici secondo le norme di favore della legge 4 giugno 1911, interpretando in modo larghissimo l'articolo 29 della legge stessa. Sono perciò in corso di registrazione i decreti per la costruzione di edifici scolastici in 450 comuni, per la somma di circa trenta milioni.

Fra gli edifici che così verranno costruiti sono compresi anche quelli del comune di Molinella, ai quali probabilmente l'onorevole Podrecca, pur interessandosi ad una questione d'interesse generale, avrà voluto riferirsi nella sua interrogazione.

Per il mutuo di lire 87,200, ammesso per 70,000 lire all'interesse di favore del due per cento, è in corso di registrazione il decreto reale col quale lo Stato si assume anche l'onere di pagare tale interesse del due per cento, cosicché il comune di Molinella dovrà soltanto sborsare le quote di ammortamento, restando completamente esonerato dal carico degli interessi.

Anche per la costruzione di aule annesse all'asilo infantile Viviani viene concesso il mutuo di lire 30,000, ed è in corso di registrazione il decreto che concede il beneficio dell'esenzione dal pagamento degli interessi.

Il Ministero dell'istruzione pubblica d'accordo con quello del tesoro, ha adottato il criterio di ammettere al beneficio, di cui all'articolo 29 della legge del giugno 1911, tutti i mutui con la Cassa depositi e prestiti, per i quali i comuni non abbiano ancora riscosso nessuna parte della somma mutuata, mentre per gli altri mutui dovrà darsi esecuzione ai contratti in conformità della legge precedente.

Circa i mutui conclusi con altri Istituti e non con la Cassa dei depositi e prestiti, ad essi non si può applicare l'articolo 29

della recente legge, anche interpretato con la massima larghezza; è questo un concetto che non fu nemmeno accennato durante la discussione della legge e che in ogni modo non avrebbe trovato buona accoglienza.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho che da confermare quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Aggiungo solo che se a tanto si arrivò si è perchè la Cassa depositi e prestiti si è ispirata al criterio di applicare la legge con la maggior possibile larghezza.

Per quanto riguarda la questione di massima verranno ammessi al beneficio stabilito con l'articolo 29 della legge 4 giugno 1911, n. 487, tutti quei mutui che erano in corso al momento dell'attuazione della legge, tutti quelli che pur essendo stati concessi con decreto reale a quell'epoca, non risultavano accettati o, se pur accettati, non risultavano nemmeno in parte pagati.

Per quanto poi concerne la parte specifica che può interessare l'onorevole Podrecca e, cioè, i mutui per la costruzione degli edifici scolastici di Molinella e di Budrio, il Ministero del tesoro, vista l'interrogazione presente dell'onorevole Podrecca e verificata la condizione delle cose, ha dato parere favorevole all'accoglimento della richiesta del primo comune, ravvisando giusto di ammettere in parte quel mutuo all'esenzione prevista dall'articolo 29 della legge. Se per altri comuni ciò non si è potuto egualmente concedere, è perchè le condizioni di fatto erano diverse.

PRESIDENTE. L'onorevole Podrecca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PODRECCA. Sono lieto della risposta datami per quanto riguarda il comune di Molinella, che è un comune benemerito dell'istruzione e fa notevoli sacrifici per essa.

In quanto agli altri comuni, ai quali pure la mia interrogazione si riferiva, mi compiacio che si voglia seguire il concetto di non mettere quei comuni i quali sono stati i primi a far sacrifici per lo sviluppo della pubblica istruzione in condizioni d'inferiorità rispetto agli altri, venuti dopo, che dalla legge vengono espressamente beneficiati.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Podrecca al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se in attesa

del regolamento, ritenga equo con disposizione transitoria aumentare le borse di studio inferiori alle lire 500 assegnate nell'anno 1910-11 ad alunni e ad alunne delle scuole normali, destinandovi l'importo non assegnato delle borse di studio istituite con la legge 4 giugno 1911, e ciò in considerazione che, per le accresciute esigenze della vita, il sussidio corrisposto agli alunni ed alunne fu di troppo inferiore alle spese che essi dovettero sostenere per mantenersi agli studi lontani dalle loro famiglie. Se per l'anno scolastico 1911-12 ritenga conferire le borse di studio di lire 600 ai suddetti alunni che conservarono il diritto alle borse di studio godute nello spirato anno scolastico senza sottoporli a nuovi esami, riservando agli alunni che devono sostenere gli esami le borse di minor valore ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. La legge indicata dall'onorevole Podrecca è entrata in vigore il primo luglio 1911, cosicchè mancano fondi da destinarsi all'esercizio del bilancio 1910-11. È quindi impossibile concedere gli aumenti di borse di studio, che l'onorevole interrogante desidererebbe.

Circa le borse di nuova istituzione, è stato già indetto il concorso, e ad esso potranno partecipare anche coloro i quali ora godono delle borse di minor valore, cosicchè, se riusciranno vincitori, avranno la maggiore assegnazione, per la maggiore entità della borsa nuova; se rimarranno soccombenti, conserveranno la borsa di cui attualmente godono.

Il Ministero crede così di agire secondo equità e giustizia e di interpretare rettamente la legge, avendo riguardo all'interesse di tutti e non soltanto di coloro che attualmente godono borse di studio, sia pure esigue.

PRESIDENTE. L'onorevole Podrecca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PODRECCA. Prendo atto volentieri del concetto democratico che ispira il sistema del concorso aperto a tutti, e sono lieto che anche coloro i quali hanno già conquistato borse di studio, possano, riuscendo vincitori del concorso, ottenere un aumento del loro sussidio.

Debbo però rilevare, in genere, l'esiguità di questo sussidio, dato il costo sempre crescente della vita. Il beneficio della scuola oggi non solo costituisce un privi-

legio di classe, ma anche un privilegio di casta e di categoria.

Vediamo poveri fanciulli costretti ad abbandonare forzatamente, con le lagrime agli occhi, quei banchi sui quali avevano dato prova delle loro buone attitudini; e vediamo invece figli di professionisti, o di agiati, i quali vengono spesso forzati a continuare gli studi per i quali sentirebbero repugnanza o indifferenza, diventando così, nel campo del sapere, veri fiori di serra.

Mi auguro che lo Stato riesca, con provvedimenti e leggi future, meglio che non faccia ora, a garantire la serenità degli studi ai giovani poveri e meritevoli, i quali si dibattono fra le strette angosciose, spesso mortificanti e paralizzanti, del bisogno.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Moschini, al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se gli consti che nell'Istituto di educazione fisica in Roma sieno state compiute delle irregolarità e se e quai provvedimenti abbia adottato per evitarle in avvenire »;

Nunziante, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere perchè non è stata ancora istituita a Palmi un'agenzia della sezione temporanea autonoma dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III, di Reggio Calabria »;

Chiesa Eugenio, al ministro dell'interno, « per conoscere con quali criteri di tempestività e di utilità sia diretta la stampa del calendario generale del Regno d'Italia per il 1911, compilato a cura del suo Dicastero, dacchè a fine agosto esso non è ancora pubblicato »;

Colajanni, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se intenda provvedere per impedire le alterazioni dei concimi chimici ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Canepa, ai ministri di grazia e giustizia e dei culti e delle finanze, « per sapere perchè, con nuovo provvedimento che non ha riscontro in verun'altra città d'Italia, gli imputati detenuti, tratti a giudizio davanti la Corte d'appello di Genova, siano serrati in un orribile gabbione, chiuso in ogni lato dai immani sbarre di ferro, onde sono ad un tempo violati i sentimenti d'umanità, le norme del codice di procedura penale e le ragioni del rispetto estetico e storico dovuto alla sala seicentesca del palazzo ducale in cui i giudizi si celebrano ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e culti*. L'onorevole collega Canepa sa che quel gabbione fu costruito in seguito a gravi inconvenienti, che si erano deplorati. Si è in seguito riconosciuto che detto gabbione non è estetico nè conveniente, ed è stato tolto.

L'interrogazione dell'onorevole Canepa quindi non ha più ragione d'essere.

PRESIDENTE. L'onorevole Canepa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CANEPA. È perfettamente vero che quel terribile gabbione, dopo il richiamo del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e la presentazione della mia interrogazione, è stato demolito, quindi a me non resta che prenderne atto e dichiararmi soddisfatto, e augurare che per l'avvenire idee così infelici non passino più nella mente di nessun magistrato.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Canepa ai ministri dell'agricoltura, industria e commercio e della marina « intorno alla posizione della cooperativa fra pescatori di Camogli, che si vede precluso il campo del lavoro, per effetto dei privilegi concessi ad un'altra cooperativa, denominata dai santi Prospero e Fortunato, la quale è aperta non a tutta la classe ma soltanto alle persone che garbano al Consiglio d'amministrazione ».

CANEPA. Ritiro questa interrogazione, poichè sono in corso trattative per una transazione. Mi riservo di ripresentarla qualora tali trattative falliscano.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Galli ai ministri della guerra e della marina « per sapere se, considerate le dolorose eventualità per la interruzione dell'acquedotto a Venezia ed alla insufficienza di quello di Chioggia, non credano di ordinare lo escavo di pozzi modenesi, impropriamente chiamati artesiani, affine di provvedere all'interesse supremo della difesa nazionale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MIRABELLI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Anche prima della interruzione verificatasi la scorsa estate nell'acquedotto che conduce l'acqua potabile a Venezia, il Ministero aveva riconosciuto l'opportunità di utilizzare l'acqua del sottosuolo facendo escavare in corrispondenza delle nuove opere pozzi modenesi i quali hanno dato, in

massima, risultati soddisfacenti. Ed a tale uopo sono stati assegnati i fondi necessari, affinché, ricorrendo al sistema dei pozzi trivellati, tutto il campo trincerato di Mestre, comprese le opere del fronte a mare, possano essere provviste di acqua potabile.

Per quanto riguarda il servizio dell'acqua nella città di Venezia, trattandosi di piazza marittima, ad esso provvede il Comando del III Dipartimento. Ma il Ministero della guerra non mancherà di concorrere largamente nella sistemazione del rifornimento dell'acqua per la parte che concerne i servizi dipendenti per assicurarne il funzionamento, nell'interesse supremo della difesa nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ha facoltà di rispondere.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'Amministrazione della marina ha dato disposizioni per ripristinare tutti i vasi contenenti acqua potabile che sono distribuiti nelle opere direttamente tenute dall'Amministrazione stessa.

Quanto alla soluzione del grave problema nella sua integrità, riguardante la sicurezza delle provviste delle acque potabili della città di Venezia e di tutta la sua guarnigione, l'Amministrazione della marina è stata in corrispondenza col municipio di Venezia per trovare d'accordo una soluzione. Anzi la Commissione della difesa di quella piazza sta occupandosi attentamente di questo problema e riferirà quanto prima all'Amministrazione centrale.

Ho avuto in questi giorni occasione di sollecitarla per una proposta definitiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Galli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GALLI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della guerra di aver parlato di « pozzi modenesi ». Egli mi ha fatto piacere dicendo così, perchè credo e spero che questa dizione venga accettata generalmente.

Infatti, non vi è ragione che si chiami con nome straniero una invenzione indiscutibilmente italiana. La penetrazione dei pozzi si può eseguire con i più svariati sistemi; ma il principio è sempre quello di andare a cercare l'acqua nelle viscere della terra; e quindi io ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato di aver dato il buon esempio chiamando i pozzi col loro vero nome.

La mia interrogazione fu presentata circa sei mesi fa. Nonostante l'esistenza di quell'opera magnifica che è l'acquedotto di Ve-

nezia, la scarsità in tempo di estate dell'acqua a Chioggia (e parlo di tutte e due le città perchè, quantunque non ne sia stata nominata che una, ritengo che i provvedimenti saranno comuni; ed anzi, parlando delle due città principali dell'estuario, intendendo parlare di tutto l'estuario) e la rottura del canale in mezzo alla laguna fecero maggiormente sentire la gravissima affannosa necessità dell'acqua potabile.

Nell'estate scorsa l'opera del Governo, intesa a rimediare in modo transitorio a tale necessità, fu assai più lodevole; ed anzi profitto di questa occasione per manifestare al Governo la più viva gratitudine di quei paesi. Rimane però da provvedere in modo stabile; e a tale scopo il Ministero della guerra e, credo, anche quello della marina, fecero eseguire parecchi saggi di penetrazione, benissimo riusciti, nei luoghi fortificati.

Anche il Ministero di agricoltura, quando le condizioni sanitarie generali rendevano ancora urgentissimo il bisogno di provvedere, mandò un macchinario nell'isola di Pellestrina e destinò anche una somma per il suo funzionamento. Fatalmente, per la fretta, si mandò un macchinario adatto alla penetrazione in terreni rocciosi, e non si pensò che la laguna è costituita da un terreno assolutamente cretoso. Così i danari furono spesi, ma i risultati furono nulli. A ogni modo, io tengo egualmente conto della buona volontà, e sento di dover ringraziare il Governo per non essere rimasto indifferente di fronte ai bisogni dei cittadini.

Su Venezia e Chioggia e su tutto l'estuario, tranne quella parte che è al di là dell'Isonzo (potremmo dire su tutto il dogato veneto) pesa la servitù della difesa d'Italia, alta, nobilissima servitù; infatti il punto più importante di tale difesa è rappresentato proprio da quelle località.

Ora è noto che l'aver potuto i veneziani e quelli di Chioggia resistere al famoso assedio del 1849 dipese dall'essere riusciti a scavare pozzi modenesi, in mancanza dei quali Venezia avrebbe dovuto cedere ancor prima. Credo quindi che la soluzione del problema dell'acqua potabile debba stare molto a cuore a tutti, nell'interesse della difesa nazionale; ed ho piacere di aver udito dall'onorevole sottosegretario di Stato per la marina, che una Commissione se ne sta seriamente occupando. Non vorrei però che gli studi si facessero, come ne è corsa voce, con l'intenzione di non allargare i cordoni della borsa.

I comuni, quantunque taglieggiati in tutte le maniere, quantunque sovraccarichi di spese, specialmente per le esigenze sanitarie, pure dichiarano di essere pronti a contribuire; posso dirlo in modo speciale per Venezia e per Chioggia.

Il Governo si preoccupi dunque di questa questione che è questione di giustizia e di utilità generale.

Confido nell'opera della Commissione, come confido nelle assicurazioni datemi dagli onorevoli sottosegretari di Stato per la guerra e per la marina, i quali mi hanno reso facile l'adempimento del compito che mi ero prefisso presentando questa interrogazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Molina al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per sapere se sia vero che in seguito a un fortuito e disgraziato infortunio marittimo avvenuto nelle acque di Ancona giorni or sono, siasi arrestato il proprietario della barca rovesciata, signor Ernesto Marini, e se non creda necessario provvedere affinché in materia di presunti reati colposi si abbia maggiore rispetto al più sacro ed inviolabile dei diritti, quello della libertà personale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti*. Nello scorso agosto il signor Ernesto Marini condusse a diporto con una barca a vela nelle acque di Ancona, senza essere munito della necessaria licenza, delle giovanette; ma a un certo punto la barca si rovesciò, sicchè alcune di quelle ragazze affogarono, mentre quattro si salvarono a stento.

In seguito alla grave disgrazia, che commosse molto la cittadinanza di Ancona, il Marini fu arrestato, ma il giorno successivo, in seguito all'interrogatorio, fu rimesso in libertà.

L'onorevole Molina si duole, a quanto sembra di questa procedura, e chiede che in fatto di reati colposi si abbia maggiore rispetto alla libertà personale. Io credo che, nel caso in esame, l'autorità di pubblica sicurezza quanto quella giudiziaria abbiano fatto il loro dovere. Esse erano nel loro diritto di arrestare il presunto autore dell'omicidio colposo, che per di più non aveva la licenza che occorre per condurre persone a diporto in barca.

Del resto, di fronte al moltiplicarsi degli omicidi colposi, che accompagna il progresso delle industrie e delle arti sportive, invece

ritengo che sia consigliabile un rigore forse maggiore di quello che le nostre leggi consentono, e non certo uno minore. Ma si tratta qui di una questione *de iure condendo*, della quale non è il momento di occuparci.

Ripeto solo che le autorità hanno fatto il loro dovere.

PRESIDENTE. L'onorevole Molina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MOLINA. Nel presentare la mia interrogazione non mi illudevo certo di avere una risposta diversa da quella ora datami dall'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. So perfettamente, purtroppo, che il nostro Codice, in materia di arresto preventivo, contiene ancora sopravvivenze barbariche, soprattutto nella sua applicazione a quella forma moderna e strana di delitto che si definisce per reato colposo. Inoltre le nostre autorità hanno anche una tendenza eccessiva di vedere in ogni disgrazia un reato colposo, e quindi con vera frenesia arrestano senz'altro, come se il presunto responsabile della disgrazia fosse un malfattore pericoloso alla società.

Il caso pietoso che ha provocato la mia interrogazione non sta precisamente nei termini nei quali l'ha narrato l'onorevole sottosegretario di Stato.

Il signor Marini, proprietario di una barca a vela, in una bella giornata d'estate, stava per imbarcarsi dalla spiaggia di Ancona, e fare una gita con un proprio figliuolletto. Non si trattava quindi di una barca destinata a diporto per il pubblico, di una barca cioè che avesse bisogno di licenza.

Alcune signorine presenti, amiche di famiglia, pregarono il Marini di farle partecipare alla gita. Il Marini resistette con questi argomenti: badate, figliuole, voi non sapreste stare ferme, non sapreste mantenere tranquille, e in una barca a vela piuttosto piccola ciò potrebbe essere pericoloso. Le signorine insistettero, e allora il Marini visto il mare perfettamente calmo e l'aria tranquilla, acconsentì a farle entrare nella barca. Si allontanò dalla spiaggia, ormeggiò qualche tempo al largo placidamente; disse quindi la prua al ritorno, quando si levò un vento improvviso che spezzò l'albero della vela.

Il Marini raccomandò immobilità alle giovinette, ma queste, spaventate, si ritrasero di colpo su un lato della barca e questa si capovoltò. Il Marini fece opera veramente coraggiosa di salvataggio, salvò il proprio figlio e salvò la maggior parte

delle signorine che portava la barca. Due però ne annegarono.

Alla spiaggia, dove si trovavano le famiglie spaventate, disperate dei gitanti si trovava anche il vice pretore del mandamento. Al giungere dei naufraghi è facile immaginare l'emozione generale, ma il rigido vice pretore non seppe trovare di meglio che ordinare l'arresto del Marini. Lo fece ammanettare e tradurre in carcere.

Ora tutto ciò sarà perfettamente legale, onorevole sottosegretario di Stato, ma è sommamente rattristante e ripugna ai più elementari concetti del rispetto che si deve alla libertà personale. Quando una disgrazia avviene, la giustizia ha bensì il dovere di esaminare le circostanze che possono averla determinata, ed anche di punire severamente chi risultasse avere una colpevole responsabilità. Ma in questi casi l'arresto dovrebbe seguire la sentenza, non mai precederla per una semplice presunzione di colpa. (*Commenti*)

L'umiliazione dell'arresto è una gratuita offesa che troppo spesso, con soverchia leggerezza e direi quasi con mania morbosa, viene inflitta, per i più futili motivi ai cittadini.

Permettete che io ricordi un fatterello caratteristico del genere e del quale fui testimone oculare.

Un giorno della scorsa estate, mentre usciva da Montecitorio nelle ore calde, vidi ferma dinanzi al caffè Colonna una vettura da piazza: il vetturino ed il cavallo sonnecchiavano. Ad un tratto un velocipedastro, che veniva a gran carriera da piazza Colonna con direzione incerta, andò, non so spiegarmi come, a cacciarsi con la sua macchina tra le zampe del cavallo. Questo, svegliato di soprassalto, si impennò, cadde e rovesciò il ciclista. Io e la guardia di pubblica sicurezza che staziona all'angolo di Montecitorio accorremmo e accertammo che quel ragazzo si era slogato un piede, lo mettemmo su una carrozza e lo facemmo trasportare all'ospedale. Attorno si era raggruppata un po' di gente, ma tutto pareva finito, quando un graduato di pubblica sicurezza che veniva da lontano, visto affollarsi della gente, accorse, interrogò la guardia, e, nonostante che questa gli spiegasse nei suoi particolari il fatto, ordinò l'arresto del vetturino. E non ci furono ragioni che potessero convincerlo che il vetturino non era colpevole.

È vero che il vetturino, giunto alla sezione, venne immediatamente rilasciato, ma

ciò prova la cieca e precipitosa abitudine da parte di certi agenti di arrestare per un nonnulla i cittadini.

Ora io mi sono permesso di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia sopra un fatto così grave per invitarlo a provvedere affinché, a somiglianza di quanto si è già fatto con la legge Bertolini per gli infortuni ferroviari, si introducano nel codice di procedura penale, ora allo studio presso il Senato, opportune riforme che pongano un freno agli eccessi ed alle assurdità dell'arresto preventivo, assicurando un maggior rispetto al più sacro ed inviolabile dei diritti, quello della libertà personale!

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Colonna di Cesarò, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni che hanno indotto la Direzione generale delle ferrovie dello Stato a chiamare personale di altri compartimenti a coprire i posti di guardafreni sulle ferrovie siciliane, con violazione dell'ordine di servizio n. 365 dell'anno 1908 che esclude per tali agenti la graduatoria unica »:

Ferri Giacomo, al ministro dell'interno, « per sapere come intenda provvedere a che non si ripetino i dolorosi fatti di Sala Bolognese dove l'arma dei reali carabinieri si è resa invisibile alla popolazione per l'azione deficiente, partigiana ed oltraggiosa spiegata nella dolorosa circostanza dell'assassinio dell'operaio Consolini »;

Rava, al ministro dei lavori pubblici, « sulle cause dei troppo frequenti scontri e infortuni nella linea porrettana e sui provvedimenti studiati per porvi riparo »;

Rocco, al ministro dell'interno, « sui motivi per i quali la Commissione provinciale di beneficenza di Napoli ha negato all'ospedale civico di Frattamaggiore di costituirsi parte civile nella liquidazione delle somme, eventualmente ad esso spettanti, sulla eredità del defunto sacerdote Spena, dritto espressamente riservato dalla sentenza della quinta Sezione della Corte di appello di Napoli, resa il 29 dicembre 1910 ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Molina, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere le ragioni per le quali non si addivenga ancora alla costruzione del tronco Tortona-Mortara, e se creda necessario provvedervi senza ritardo nell'interesse soprattutto del traffico Novara-Genova ».

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo che questa interrogazione sia rimessa a domani, perchè attendo alcune notizie in proposito.

PRESIDENTE. Sta bene.

Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte d'un Istituto nazionale d'assicurazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte d'un istituto nazionale d'assicurazione.

Ieri la discussione fu sospesa dopo l'approvazione dell'articolo primo.

Art. 2.

« Le società, associazioni, compagnie, imprese e i privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano.

Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuotere i premi, a norma dell'articolo 18. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvio Crespi.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calaini.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Micheli.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Meda, il quale insieme con l'onorevole Albasini-Serosati propone la soppressione dell'articolo secondo.

MEDA. Il mio emendamento soppressivo non è che la conseguenza delle argomentazioni che ebbi l'onore di esporre durante la discussione generale; con questa differenza, però: che, nella discussione generale, anche il punto di vista giuridico aveva un riflesso politico, in quanto che se ne trattava in relazione alla costruzione generale del disegno di legge; oggi invece quella dell'articolo 2 deve essere considerata semplice materia tecnica: oserei credere infatti che, oggi, anche la famosa questione dell'indennità possa essere guardata con molto maggiore serenità, di quel che non si sia fatto nello scorso giugno e nello scorso luglio.

Mi guarderò bene dal ripetere qui tutte le considerazioni che sono state messe innanzi pro e contro la tesi della indennità, anche perchè sono ancora del parere di cui ero durante la discussione generale, che valga cioè la pena di fare non tanto una questione di merito, quanto una questione pregiudiziale. Gioverà in proposito che la Camera ricordi come coloro i quali hanno trattato di questa questione nella discussione generale, rappresentassero due opposte correnti: gli uni dicevano che col fatto della istituzione del monopolio di Stato per le assicurazioni sulla vita si spogliano alcune persone, individui o associazioni di una attività economica, da esse esercitata finora; onde tali persone vengono private della possibilità di realizzare degli utili in futuro, e vengono anzi danneggiate immediatamente dal fatto della istituzione stessa; dicevano gli altri, e tra questi egregi magistrati che siedono in quest'aula, non potersi parlare di dovute indennità quando vengono a cessare delle attività economiche o a prodursi dei danni per il fatto della legge.

Ma io rammento che l'onorevole ministro nel suo discorso non seguì nè l'una nè l'altra di queste correnti e disse per suo conto: « io trovo che la disputa è vana, perchè a mio modo di vedere qui non c'è nessuna spogliazione, nessun danno; escludo che si possa preoccuparsi dei lucri cessanti: guai! se dovessimo risarcire tutte le utilità che vanno a cessare pel fatto della legge; ammetto la disputabilità della ripara- zione per i danni emergenti; ma, ripeto, io sono convinto che nessun danno si ve-

rificherà per nessuno, quindi è inutile che ce ne preoccupiamo ».

Ora, se si vuol restare, come io son disposto a fare, in quest'ordine di idee, veda l'onorevole ministro se la logica delle cose, e più ancora la logica delle idee, non debba condurci a volere che la legge non pregiudichi la questione, e cioè che la legge non pronunci in anticipazione delle sentenze. Veda cioè l'onorevole ministro se non sia il caso che noi non ci abbiamo a preoccupare delle future contestazioni fra lo Stato e i cittadini, non nel senso di escluderle a priori con declaratorie formali, ma nel senso di rimetterle agli organi che nei nostri ordinamenti sono stabiliti appunto per risolvere le controversie e i conflitti insorgenti fra gli interessi pubblici e gl'interessi privati. Se noi credessimo di dover riconoscere, come con altre leggi si è fatto, il diritto all'indennità, allora capirei che scrivessimo nella legge tale riconoscimento, e vi stabilissimo il modo di regolare la materia; perchè allora non saremmo in presenza di nessuna controversia, bensì di un consenso: ma se invece noi non vogliamo riconoscere questo diritto, non possiamo nemmeno scrivere nella legge che lo escludiamo, perchè in mancanza del consenso, noi ci faremmo giudici di noi stessi senza il contraddittorio degli interessi contrarii e per avventura le- gittimi.

A mio parere è necessario conservare alcuni principi fondamentali di ordinamento giuridico e rispettarli sempre con cura gelosa: perchè sta bene quello che si è detto in altre discussioni, ed anche nella discussione del monopolio, che la civiltà cammina attraverso le rovine di molti interessi particolari per conseguire gl'interessi generali, e che molti dei così detti diritti acquisiti dovranno esser sorpassati se vorremo raggiungere dei miglioramenti sociali: ciò può esser vero, è anzi vero; ed io lo ammetto; ma badiamo che questo avvenga con moderazione e con equità, e solo quando sia assolutamente necessario. Il principio che nessuna civiltà finora ha osato toccare, e che mi auguro non sia toccato da nessuna civiltà, quello che la legge non può disporre per il passato, è un principio che noi violeremmo, se adottassimo questo articolo; perchè, quando sotto l'impero di una legge precedente, e nella specie era la legge della libertà nell'esercizio dell'industria assicurativa, si sono da cittadini o da associazioni acquisiti dei diritti, qualunque

legge successiva che venga non li potrà mai sopprimere: potrà l'altro organo della potestà sociale che è la magistratura giudicare della loro sussistenza, della loro efficacia, della loro misura ed estensione; ma non sostituiamo al giudice il legislatore.

Queste considerazioni che sono, ripeto, press'a poco quelle già esposte nella discussione generale, mi hanno indotto a mantenere l'emendamento con la convinzione di fare omaggio ad un principio che mi parrebbe di non potere in qualsiasi contingenza o per qualsiasi ragione politica, sacrificare. E mi si consenta di credere che se la questione, come io l'ho posta, fosse veramente guardata nel solo suo aspetto costituzionale e giuridico, la mia tesi troverebbe numerose adesioni fra i colleghi della Camera.

Del resto, se la legge nostra fosse costruita come era costruito qualche altro disegno di legge analogo antecedente, senza il pregiudizio di una preventiva esclusione dei diritti acquisiti, non perderebbe nulla della sua essenza. Per quel che vale mi sia consentito di ricordare come l'Uruguay, il quale ci ha preceduti con una legge sul monopolio delle assicurazioni vita, incendi e infortuni, non ha creduto che valesse la pena di risolvere il problema delle indennità; ha istituito così il regime di Stato, in esclusività, senza nulla disporre circa le conseguenze nei riguardi degli eventuali danneggiati: evidentemente non l'ha ritenuta materia legislativa.

All'onorevole ministro potrei domandare se la mia proposta di soppressione non abbia poi acquistato un maggior valore oggi, dopo che con la introduzione di un regime transitorio si sono ridotte di molto le probabilità che alcuni enti abbiano danni da ripetere, e dopo che il principio di un tal quale risarcimento è stato riconosciuto nell'articolo nel quale, prevedendosi la cessione dei portafogli da parte di società che non intendessero continuare, si è anche stabilito che questa cessione venga fatta sopra una base in cui si tenga conto delle spese non ancora ammortizzate; il che mi sembra un parziale riconoscimento della disputabilità d'una tesi come quella che si afferma nell'articolo 2.

La seconda parte dell'articolo (l'emendamento si estende a tutto l'articolo) è quella che esclude l'azione degli assicurati contro lo Stato e contro l'Istituto nazionale per inadempimento delle obbligazioni derivanti da assicurazioni a loro favore assunte dalle Società prima esercenti.

Questo, onorevole ministro, mi pare an-

che più grave, perchè è troppo che fin da ora si debba scrivere nella legge un principio così radicale: personalmente non dubito che nessuna responsabilità potrà mai derivare allo Stato e al suo Istituto da inadempimenti altrui, ma il definirlo prima ancora che l'ipotesi si verifichi è pre-costituire uno stato di fatto e di diritto, che prescinde dalle norme del diritto comune, e che ancora una volta attribuisce alla presente legge un valore retroattivo.

La mia proposta non dovrebbe quindi presentarsi inaccettabile neppure al Governo, tanto più che nessun pregiudizio potrà, a mio avviso, derivare dal lasciare la legge nel suo organismo tecnico, quale sussisterebbe anche senza l'articolo 2, con questo grande vantaggio; che noi avremo tolto di mezzo una delle cause di maggiore ostilità contro la legge stessa; perchè il fatto che rimarrebbero impregiudicati tutti i diritti e tutte le azioni, il fatto che nessun cittadino si vedrebbe preclusa *a priori* la via di far valere delle ragioni che credesse di avere, imprimerebbe alla legge un carattere di maggiore equità, la renderebbe più simpatica, o meno avversata: non ch'io a questa legge tenga con molto entusiasmo; ma oramai io pure non posso negare che il suo miglioramento è un interesse generale dello Stato; onde volentieri le desidero condizioni favorevoli per il suo svolgimento e per la sua applicazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vaccaro.

VACCARO. Onorevoli colleghi! Senza dubbie, l'articolo secondo del disegno di legge che stiamo discutendo, ha perduto gran parte della sua importanza, in grazia dell'emendamento introdotto coll'articolo 24-*quater*, il quale, concedendo un periodo transitorio, mette in grado le Società assicuratrici di ammortizzare i capitali che per avventura avessero potuto impiegare nella organizzazione della loro industria.

Perciò io aveva pensato di rinunciare a parlare, anche per non infastidire inutilmente la Camera.

Ma dopo il discorso fatto testè dall'onorevole Meda, mi sono persuaso della necessità di chiarire molti dubbi che egli ed altri colleghi hanno sollevati, imperocchè, come rettamente ha detto ieri l'onorevole Nitti, l'articolo 2 è rimasto tal quale era prima.

L'articolo 24-*quater* ha attenuato soltanto, in via indiretta, le conseguenze economiche, che potranno derivare agli assicuratori dall'applicazione della legge; ma tutte

le obiezioni di natura costituzionale e giuridica, che furono fatte precedentemente, e che l'onorevole Meda ha testè riprodotte, persistono ancora.

È necessario perciò di chiarire e risolvere tali questioni, perchè esse non sorgano quando la legge dovrà applicarsi, e quando non vi sarà più rimedio.

Ormai tutti sentono che il temperamento apportato con l'articolo 24-*quater* al disegno di legge, ha fatto diminuire le avversioni che prima si avevano contro l'articolo 2, il quale offendeva gravi interessi; ed era quindi naturale che questi interessi cercassero di affermarsi e di tutelarsi; donde la vivacità con la quale il detto articolo è stato combattuto con ogni sorta di argomenti capaci di scuoterne le basi.

Ma ora l'articolo 2 si può guardare più serenamente anche perchè, mentre allora si riteneva che esso rappresentasse una tendenza socialista, questo pericolo ora più non esiste.

L'onorevole Crespi, nel luglio scorso, sostenne che l'articolo 2 offendeva l'articolo 29 dello Statuto, e questa sua affermazione fu anche ripetuta da altri. Ieri però ho notato con piacere che l'onorevole Crespi non ha più insistito nella sua idea; e, secondo me, ha fatto molto bene, perchè anche l'onorevole Salandra ed altri che esaminarono tale questione, riconobbero che l'incostituzionalità dell'articolo stesso non esisteva affatto. Dunque, l'onorevole Crespi non ha insistito...

CRESPI SILVIO. Perchè sono venuti gli altri articoli.

VACCARO. Allora dirò all'onorevole Crespi che l'articolo secondo non viola affatto l'articolo 29 dello Statuto per le ragioni già addotte dall'onorevole Calisse, il quale netò che quest'ultimo articolo parla non solo di diritti patrimoniali, ma anche della cessione forzosa, della trasmissione in altri di tali diritti, la qual cosa, nella specie, non sussiste.

La questione, piuttosto, potrebbe porsi sotto il profilo della lesione di possibili diritti acquisiti, come ebbe a rilevare l'onorevole Muratori, e come ora ha cercato ingegnosamente di porla l'onorevole Meda.

Ma prima di affrontare tale questione, è opportuno risolverne altre minori, anche allo scopo di chiarir meglio il tenore dell'articolo 2.

L'onorevole Meda vorrebbe la soppressione di questo articolo. Egli dice: non spetta al Parlamento, ma al magistrato lo

accertare se, nei singoli casi, vi sia violazione di un diritto acquisito, e se debba accordarsi una indennità alle Società assicuratrici per la forzosa cessazione della loro industria.

Del resto, tanto l'onorevole ministro; quanto altri oratori, hanno affermato che danno qui non vi può essere, perchè le Società di cui trattasi non hanno impiegato nessun capitale per costituirsi, e perchè in ogni caso non esiste alcuna violazione di diritti acquisiti, ma di semplici interessi.

Posto ciò, è inutile mantenere l'articolo 2.

Così ha concluso l'onorevole Meda.

Ma, secondo me, la questione è più grave di quanto mostra di crederla l'onorevole Meda. Io non so se l'onorevole Nitti abbia ripetuto ciò, che altri disse, e cioè che nella soppressione della industria della assicurazione della vita non possa esservi danno per le Società che oggi la esercitano. Ad ogni modo sostengo che la soppressione dell'articolo 2 porterebbe a conseguenze gravissime, perchè le liti sarebbero interminabili. Ne dirò le ragioni.

Voi sapete che la questione dell'indennizzo per la cessazione di una industria, a causa di monopolio, è una delle più ardue e controverse.

Alcuni hanno sostenuto che in tal caso nulla spetti a coloro che ne hanno subito le conseguenze, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Tale, ad esempio, è l'opinione del Giorgi e di altri, la quale fu seguita dal tribunale e dalla Corte di appello di Bologna nella questione della industria delle pubbliche affissioni.

Altri sostengono che l'indennizzo debba accordarsi per i soli danni emergenti, e non per i lucri cessanti, per la produzione attuata e non per quella futura.

Altri finalmente pensano che le Società assicuratrici abbiano diritto al risarcimento tanto per i danni emergenti, quanto per i lucri cessanti. Questa ultima opinione, prima sostenuta dal Pacinotti e dal Giacinto, ora è stata suffragata dall'autorità dell'illustre senatore Gabba in un opuscolo, pubblicato a cura del partito economico italiano.

In tanta disparità di opinioni, potete bene immaginare che, qualora si sopprimesse lo articolo 2, le liti sarebbero interminabili, e ciò si deve evitare.

Le leggi debbono essere sempre chiare, sopra tutto quelle dei popoli democratici, e una legge come quella che discutiamo, deve

essere chiarissima, per non compromettere gl'interessi dello Stato.

Ora l'articolo 2 è concepito, a mio credere, in termini molto chiari: esso esclude nel modo più assoluto ogni indennizzo, sia per danni emergenti che per lucri cessanti.

Però alcuni oratori, nel sostenere l'articolo secondo, si sono espressi in modo che può far nascere equivoci.

L'onorevole Tommaso Mosca, ad esempio, nel suo dotto discorso, dopo di aver sostenuta la teorica, che fu accolta dalla Corte di appello di Roma, e confermata dalla Cassazione, cioè che in questa materia si ha diritto solo ad un indennizzo per i danni emergenti e non per i lucri cessanti, poi lodò ed accettò l'articolo 2, cosicchè alcuni ritennero che l'onorevole Tommaso Mosca, dicendo questo, avesse implicitamente riconosciuto che l'articolo 2 fosse conforme alla teorica da lui esposta.

Ma ciò non è vero, tanto che l'onorevole Salandra osservò all'onorevole Mosca che egli, o doveva votare contro l'articolo 2, in quanto che la teorica da lui esposta non conveniva col contenuto di questo articolo, oppure doveva presentare un emendamento.

E, francamente, io credo che avesse ragione l'onorevole Salandra, ma, d'altra parte, faccio notare che l'onorevole Tommaso Mosca aveva soggiunto che l'articolo 2 si poteva accettare, unicamente perchè egli riteneva che nella soppressione di questa industria non ci fosse possibilità di danni, in quanto che l'industria assicuratrice non richiede capitali.

Ma questa, lo permetta l'onorevole Mosca, è una asserzione di fatto, che potrebbe essere smentita dalla prova contraria. Onde l'argomentazione dell'onorevole Meda che disse: ma, se non c'è possibilità di danni, sopprimiamo l'articolo, e rimandiamo alla autorità giudiziaria, perchè, occorrendo, esami e giudichi, caso per caso.

Aggiungasi che un gran numero di scrittori e non pochi oratori in questa Camera hanno sostenuto che, a prescindere da ogni altro, il lavoro materiale ed intellettuale impiegato per l'organizzazione dell'industria delle assicurazioni, è capitale; e che le lotte e gli sforzi sostenuti per dar vita e credito ad una società di questo genere, sono valutabili in danaro; e quindi l'asserzione dell'onorevole Mosca non sembra esatta.

Anche il relatore della Commissione parlamentare, nel difendere l'articolo 2 della legge, si è espresso in modo incompleto.

Egli, infatti, parlando delle Compagnie di assicurazione, dice che lo Stato, vietando, per l'avvenire, l'esercizio della loro industria, non si trova di fronte a diritti acquisiti, ma dinanzi a semplici interessi che non hanno ragione di essere indennizzati.

Ma tali parole evidentemente si riferiscono ai lucri cessanti; quanto ai danni emergenti, nulla si dice nella relazione, mentre l'articolo 2 è concepito in modo da escludere l'indennizzo tanto per i danni emergenti, quanto per i lucri cessanti.

Ma se questo è il tenore dell'articolo 2, non lede esso veri diritti acquisiti, non offende il principio della non retroattività della legge, che il legislatore è tenuto a rispettare?

La questione, dopo quanto ha detto specialmente l'onorevole Meda, deve essere riesaminata meglio.

La questione, onorevoli colleghi, non è nuova.

Voi sapete che presso alcuni popoli la Costituzione pone dei limiti entro cui deve svolgersi l'azione dei poteri supremi dello Stato.

Così, ad esempio, la Carta degli Stati Uniti d'America vieta al legislatore di fare leggi con effetto retroattivo: *ex post facto law*.

Anche la Costituzione francese del 12 mesidoro anno III (30 giugno 1795) all'articolo 14 stabiliva che non è lecito nè in materia civile, nè in materia penale di far leggi che abbiano effetto retroattivo. « Aucunes lois, ni criminelles, ni civiles, ne peut avoir d'effet retroactif ». Però in Francia sorse allora una grave disputa. Si trattò di sapere se questo precetto contenuto nella Costituzione, doveva essere osservato dal giudice, dall'interprete del diritto positivo, oppure dal potere legislativo. E la maggioranza dei pubblicisti ritenne che si riferiva all'interprete, al giudice, e non al legislatore.

E difatti nelle Costituzioni francesi posteriori l'articolo 14 non fu più ripetuto, ed invece nella codificazione napoleonica, riapparve fra le disposizioni generali del codice civile sull'interpretazione e l'applicazione delle leggi, e precisamente all'articolo 2.

Tale disposizione fu accolta poi da tutti i codici civili d'Europa, che si uniformarono a quello napoleonico.

Debbo aggiungere che il codice civile spagnolo, per togliere ogni dubbio intorno a questa materia, nell'articolo terzo stabilisce espressamente che il legislatore può fare leggi con effetto retroattivo.

Nel nostro codice ciò non è detto: ma nessun pubblicista autorevole, che io mi sappia, ha mai negato allo Stato, ente sovrano ed antarca, il diritto di far leggi con effetto retroattivo.

Però non debbo tacere che questi scrittori raccomandano al legislatore di seguire il consiglio dell'imperatore Teodosio; cioè di procedere in questa materia con molta parsimonia e con molta cautela per non offendere legittimi interessi.

Ora, io debbo francamente dichiarare che nel disegno di luglio, l'onorevole Nitti non aveva tenuto giusto conto del consiglio dell'imperatore Teodosio, e perciò io mi ero iscritto allora a parlare per ricordarglielo.

Ma fortunatamente l'onorevole Nitti, col l'articolo 24-*quater* ha mostrato di non essere sordo al precetto che comanda al legislatore la moderazione e l'equità, e quindi non posso ora che lodarlo.

E con ciò, onorevoli colleghi, ho finito.

Lo Stato moderno, a mio credere, deve tendere ad armonizzare gli interessi dell'individuo con quelli collettivi, affinché la società intera possa assurgere a maggiori destini.

Lo Stato moderno, quindi, non può essere nè spogliatore nè difensore incondizionato di diritti acquisiti, che potrebbero costituire un odioso privilegio, o un danno sociale.

Supremo moderatore, lo Stato moderno deve cercare, quando lo può, di avvicinare coloro che imperano a quelli che languono.

Ora a me sembra che questo disegno di legge, nelle sue linee generali ed anche nell'articolo 2º, si conformi a questo principio che io ho sempre seguito, e quindi sarò lieto di potervi dare il mio suffragio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Taverna si intende che abbia rinunciato a parlare.

Vi sarebbe ora il seguente emendamento degli onorevoli Attilio Rota e Dentice:

« Nel 2º comma alle parole: continueranno i suddetti assicuratori, *sostituire le seguenti*: dovranno i suddetti assicuratori continuare ».

Non essendo presente l'onorevole Attilio Rota, s'intende che vi abbia rinunciato. L'onorevole Dentice...

DENTICE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Non vi sono quindi altri oratori iscritti.

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

NITTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Prego l'onorevole Meda di ritirare la sua proposta.

Egli ha parlato da giurista sottile, ed egli stesso ha riconosciuto la verità della tesi fondamentale che informa l'articolo. Soltanto egli ha ritenuto che l'articolo sia di sua natura piuttosto superfluo. Questo è in fondo il contenuto del suo discorso.

Ora, in questa materia, egli mi consentirà essere preferibile una disposizione superflua, anzi che lasciare aperta la porta a liti e controversie facili a venir fuori. Questo articolo, si può dire, ha un valore piuttosto dichiarativo. Ma con esso noi evitiamo che nascano controversie del tutto inutili, che violerebbero il principio fondamentale e lo spirito di queste disposizioni.

Gli argomenti molto eruditi, portati dall'onorevole Vaccaro, mi dispensano dal rispondere in modo particolareggiato. Mi limito quindi a mettere in chiaro alcune circostanze che gioverà tener presenti.

Lo scopo dell'articolo 24 e seguenti, come già chiarii ieri, non è in alcun modo quello di dare indennità per un danno, ma è quello di regolare il passaggio da un regime all'altro. Noi siamo partiti dal concetto che non esistesse un danno, quindi non potevamo partire dal concetto che si dovesse corrispondere una indennità.

Del resto non abbiamo fatto altro che seguire tutti gli altri Stati che hanno regolato questa materia.

Noi abbiamo un piccolo paese che può considerarsi come un importante laboratorio degli studi e delle esperienze sociali: la Svizzera.

Ora la Svizzera ha già risolto questo problema. L'ultima legge federale approvata in questi giorni, dopo il recentissimo *referendum*, (perchè dopo l'aspra lotta parlamentare gli interessati promossero il *referendum*, in cui tutto il popolo si pronunziasse, e tutto il popolo si pronunziò per l'assicurazione di Stato sugli infortuni e sulle malattie), la legge svizzera, dicevo, non ha creduto di accordare alle compagnie alcuna indennità, pur troncando anche i contratti in corso, cosa che nessuno di noi ha mai pensato di fare.

E, per la stessa Svizzera, altri esempi potrei portare. Mi limiterò ad uno particolarmente notevole, quello di un cantone svizzero a noi vicino.

Il Cantone dei Grigioni, ha creduto di monopolizzare l'*Assurance immobilière* (contro l'incendio). È questa una forma di as-

sicurazione in cui operavano ben quindici compagnie in Svizzera e vi erano compagnie tedesche, inglesi e francesi ed anche una compagnia italiana. Ora il Cantone dei Grigioni ha fatto quello che nessuno aveva mai pensato di fare, da noi, giacchè ha osato di risolvere i contratti in corso, senza indennità: « tous les contrats d'assurances concernant des bâtiments soumis à l'assurance obligatoire seront résiliés sans indemnité ». Contro questa disposizione è stato presentato ricorso, che il Consiglio federale ha rigettato, in data 27 gennaio 1911, decidendo sul ricorso della Società *Helvetia*, di *San Gallo*, e di altre Società lo ha rigettato.

Questo dico per chiarire che non abbiamo fatto nessuna cosa che violi principi del diritto pubblico, e neppure alcuna cosa che urti con ciò che si è fatto fuori d'Italia in paese molto vicino al nostro, in cui niente di rivoluzionario si è creduto di compiere.

Erroneamente si è parlato di espropriazione.

Il concetto di *espropriazione* non è ammissibile se non quando si tratti di occupare beni materiali o di *fruire di diritti quesiti*. Invece per ciò che concerne le aspettative di lucro nessuna legislazione riconosce il diritto alla indennità. Concorde è la dottrina e concorde la giurisprudenza nel ritenere che nella valutazione del danno si debba tener conto del così detto *danno emergente* e del *lucro cessante*, riferibile quest'ultimo a beni patrimoniali e alle conseguenze immediate di un negozio giuridico esistente. Non si può estendere questo concetto ai negozi giuridici *in fieri*.

Ma noi non intendiamo qui di prendere dalle Compagnie nè la loro clientela, nè i loro contratti, nè il loro avviamento, nè i loro affari, nè la loro esperienza. Solo si possono assumere in qualche caso quegli impiegati che vogliono venire al servizio dell'Istituto di Stato, così come essi già possono passare dal servizio di una Compagnia a quello di un'altra.

Del resto la questione ha perduto ormai di asprezza a causa degli articoli 24-bis e seguenti. Si è venuta a regolare una fase transitoria, e non vi può essere nessun interesse da parte delle compagnie a sollevare tale questione, perchè esse, nella loro maggioranza, se non nella loro totalità, potranno continuare il loro esercizio, ottenendo quella che è una concessione amministrativa. Concludendo, a parte tutte le considerazioni giuridiche così importanti svolte dall'onorevole Vaccaro e dagli altri

colleghi, dato il carattere dichiarativo dell'articolo che non turba in alcun modo nessun diritto esistente, io prego l'onorevole Meda di ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Meda, insiste nella sua proposta?

MEDA. La ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 2 testè letto.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano:

1° agli istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

2° alle casse di previdenza già riconosciute per decreto reale;

3° alle società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire 1,000 o una rendita non superiore alle lire 400 annue;

4° alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

5° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Su questo articolo sono stati presentati molti emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giulio Alessio, che ha presentato i seguenti due emendamenti:

Al comma 4° sopprimere le parole: alle amministrazioni pubbliche e..

Aggiungere:

« L'Istituto nazionale di assicurazioni avrà facoltà di concordare norme speciali per l'esercizio delle sue funzioni con le amministrazioni pubbliche che avessero provveduto direttamente al trattamento di quiescenza, di pensioni o a sussidi in caso di morte per il loro personale ».

ALESSIO GIULIO. Dirò brevemente le ragioni del mio emendamento.

L'onorevole Giolitti nel suo discorso, in cui ha difeso il concetto fondamentale del disegno di legge, ha insistito sul carattere finanziario dell'istituto che si crea e della sua importanza in quanto specialmente si tende, per suo mezzo, a costituire un valido organismo di finanza con dati effetti

sul mercato monetario nazionale e internazionale.

Io stesso, modestamente, nel mio discorso del luglio dell'anno passato, ho detto che la questione non va trattata soltanto come un ordinamento di economia, ma come un problema di tesoro.

Posto questo concetto fondamentale dell'Istituto, non si comprende perchè lo Stato debba contendersi la possibilità di venire a qualche accordo con le amministrazioni pubbliche.

Riconosco che quando le amministrazioni pubbliche hanno per il passato creato istituti o casse di quiescenza e di pensioni non si possa metterle in relazione con l'istituto nuovo, ma non vi è nessuna ragione che ciò si faccia anche per le nuove classi di funzionari che dovranno essere nominate o aggregate allo Stato o agli enti pubblici.

Se noi consideriamo la totalità dei fondi di pensione che oggi i diversi enti pubblici hanno a loro disposizione troviamo che si tratta di una somma notevolissima. Lo Stato, dal quale però prescindendo, ha 86 milioni 718 mila lire di fondi per pensione i veterani hanno 7 milioni, gli operai privati un milione 176 mila lire, il Monte Pensioni per gl'insegnanti elementari 157 milioni 152 mila lire, il Monte Pensione per i medici condotti 37 milioni, le Casse di previdenza diverse 20 milioni, in tutto 308 milioni.

I comuni poi — anche stando al lontano esercizio del 1899 — riscuotono ogni anno una ritenuta per pensioni di un milione 115 mila lire e le provincie di 508 mila lire. Moltiplicando questa somma annua di un milione 623 mila lire per 25 anni, che è la durata media del servizio dei funzionari, abbiamo altri 40 milioni.

Ripeto quindi che non v'è ragione di sottrarre all'istituto nazionale tutta questa massa di fondi che oggi affluisce alle amministrazioni pubbliche. Non credo sia giusto il concetto di limitarsi alla sola assicurazione di privati. È invece mio parere che il concetto di istituto di assicurazione debba coordinarsi con quello di pensione, e che il nuovo organismo nazionale abbia quindi ad essere di avviamento ad un istituto generale per le pensioni.

È per questa ragione che insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cesare Nava propone il seguente emendamento: « aggiungere: 6° alle associazioni prevedute dal libro 1°, titolo IX, Capo II, Sezione II del Codice di commercio ».

Ha facoltà di svolgerlo.

NAVA CESARE. Lo scopo del mio emendamento è di salvare, se è possibile, le mutue dalla morte decretata coll'odierno disegno di legge.

Nel discorso, pronunziato nel passato mese di giugno, ho già esposto le ragioni per le quali ritenevo giustificata la esclusione delle società mutue di assicurazione dagli effetti del monopolio e che si fondavano specialmente nella difesa della diffusione dei principi di previdenza e di mutualità, diffusione che credo sarebbe gravemente danneggiata quando le società mutue fossero sopresse.

Facevo notare allora, come io ritenessi che non fosse equo che si togliessero alla collettività dei cittadini, riuniti a scopo di mutua previdenza, i vantaggi provenienti da questa azione mutua: perchè ciò si risolverebbe nel fatto in una specie di gravame fiscale imposto sopra lo spirito di previdenza.

A questo proposito credo opportuno di citare le parole di persona competentissima nell'argomento, del professor Gobbi, il quale in un prezioso opuscolo pubblicato poco tempo fa sul monopolio delle assicurazioni sulla vita, scrive appunto:

« Si è detto che l'intento del monopolio non è fiscale, perchè gli utili debbono andare alla Cassa nazionale di previdenza. È troppo facile fare l'osservazione che, siccome ai maggiori bisogni della Cassa nazionale dovrebbe provvedere lo Stato, se questo destina all'uopo gli utili delle assicurazioni, quelle che sono avvantaggiate sono le sue finanze.

« Ora se l'Istituto di Stato funziona in regime di concorrenza, può ottenere degli utili; gli stessi che ottengono le imprese private. Coloro che le preferiranno alla associazione mutua dove tutto ritorna agli assicurati non potranno lamentarsi se, sui loro sacrifici, verrà prelevato qualche cosa a favore della Cassa nazionale di previdenza. Ma quando lo Stato assumerà il monopolio proibendo la associazione mutua, allora si domanderà giustamente che esso, o diminuisca le tariffe, o restituisca gli avanzi agli stessi assicurati in proporzione dei premi pagati.

« E se gli assicurati saranno numerosi, la loro voce dovrà essere ascoltata. Se poi, non fossero numerosi, questo significherebbe l'insuccesso del monopolio. »

L'onorevole Nitti, nel suo discorso del 29 giugno, considerò le mutue nazionali come

quantità trascurabili e delle quali non fosse il caso di occuparsi e di preoccuparsi. Le sue parole furono queste:

« Ho sentito dire che bisogna incoraggiare la piccola industria, le piccole cooperative, le mutue: ed io voglio dirvi lealmente il mio pensiero. Sono contrarissimo a questa opinione. Si può capire la mutua quando si tratti di piccole assicurazioni agrarie: ma più piccola è la società, quando si tratta di assicurazioni vita, più i pericoli d'insuccesso aumentano. Meno disponete di grandi mezzi, meno potete diminuire le tariffe ».

E dopo di avere accennato che l'industria assicuratrice dello Stato è industria che va fatalmente al concentramento, aggiunse:

« Voi direte che vi sono delle grandissime mutue, come le americane; ma voi sapete che cosa l'inchiesta americana ha detto di queste mutue: nessuna società capitalistica è più capitalistica di esse ».

Ora l'onorevole Nitti, a mio modo di vedere, ha dimenticato due cose: prima di tutto, che in Italia non vi sono soltanto delle mutue minuscole, ma ve ne sono di quelle, le quali hanno assunto una tale vigoria e hanno così sviluppata la loro organizzazione da poter competere e contrastare il campo alle società azionarie nazionali ed estere.

In secondo luogo ha dimenticato che le più forti fra queste mutue, ed una in ispecial modo della quale posso parlare con competenza, perchè la conosco da vicino, non sono amministrate con i metodi americani, da lui ricordati: quei metodi che hanno provocato negli Stati Uniti la famosa inchiesta di qualche anno fa e poi la legge che limita alle compagnie americane di assicurazione sulla vita il campo di azione. La « Popolare Vita », per esempio, ha oramai raggiunto una tale saldezza di organismo, ed ha provato di sapersi amministrare tanto bene, da dimostrare come si possano evitare gli scogli accennati dall'onorevole Nitti.

Io ho qui due prospetti dai quali si può desumere appunto come quella mutua sia oramai arrivata al punto da potere essere messa alla pari con le maggiori società azionarie di assicurazione sulla vita. La « Popolare », al 31 dicembre 1910, aveva 20,326 polizze in vigore per 76,277,556 lire; di fronte a 16,606 polizze che aveva la « Reale Vita », a 22.689 della « Compagnia Milano », ed a 28,025 polizze della « Fondiaria », la maggiore fra le nostre Compagnie assicuratrici.

1575

Certamente i capitali assicurati da quelle società azionarie, sono superiori, e di parecchio a quello ora ricordato, della « Popolare Vita ». Si tratta di circa 177 milioni per la « Fondiaria »: di circa 130 milioni per la « Milano » e di altrettanto per la « Reale ». Ma il fatto che il numero delle polizze, in rapporto al capitale assicurato, è maggiore per la « Popolare » in confronto alle altre Società, torna tutto ad onore della « Popolare » stessa, la quale dimostra di avere avuto efficacia grande nel diffondere il principio di previdenza in mezzo alle classi popolari.

Il secondo prospetto che ho qui dimostra d'altra parte l'incremento vivace che la « Popolare Vita » ha avuto nel quinquennio dal 1904 al 1909 e che è andato aumentando negli anni successivi.

Mentre nel 1904 le polizze in corso rappresentavano un capitale assicurato di 56 milioni di lire, nel 1909 esse hanno raggiunto la cifra di 74,052,297 lire, ed ora hanno superato i 76 milioni.

Riguardo ai premi, mentre nel 1904 si aveva un importo di 1,815,647 lire, nel 1909 essi ammontavano a 2,138,277 lire con un aumento quindi di circa un milione; ed ora superano i 3 milioni. Il che dimostra, da una parte, la fecondità produttiva di quell'Istituto: dall'altra la larga fiducia che esso ha saputo conquistare in ogni classe di cittadini ed anche nelle classi più umili.

Ma l'onorevole Nitti ha fatto altre obiezioni alle Mutue. Però, devo dire subito, che queste obiezioni, non sono state fatte alla Camera, ma in amichevoli conversari che ho avuto con lui; ed io mi permetto di accennarle per risparmiare a lui la fatica nella eventualità che volesse ripeterle qui.

L'onorevole Nitti mi ha detto parecchie volte che egli non crede all'efficacia delle Mutue dal punto di vista della concorrenza alle Società azionarie e di speculazione. La « Popolare Vita » e le altre Mutue secondo l'onorevole ministro hanno tariffe che sono press'a poco eguali e qualche volta anche superiori a quelle delle altre Compagnie. Quale dunque l'efficacia delle Mutue nella diminuzione dei premi?

Ora io faccio osservare che basterebbe che le Mutue avessero impedito l'aumento dei premi, per poter dire che esse si sono rese benemerite della diffusione dello spirito di previdenza. Intanto faccio notare che difficilmente le Mutue avrebbero potuto diminuire le proprie tariffe iniziali; per il fatto che essendo esse sorte precisamente collo

scopo di fare la concorrenza alle compagnie azionarie e per esercitare azione di calmiera, hanno stabilito inizialmente le loro tariffe aggravando i premi puri di un caricamento limitatissimo, tale cioè che il premio complessivo risultante, e che è quello che si esige, potesse appunto fare la concorrenza alle compagnie azionarie. Si sono, per dirla in gergo volgare, ridotte all'osso, fin da principio, per poter combattere, con speranza di successo, le imprese che speculano sulla previdenza, o che esercitano l'usura sulla previdenza, come direbbe l'onorevole Giolitti.

Ma io faccio notare che un'altra benevolenza di queste società mutue, è stata quella di impedire le coalizioni che furono più volte tentate da parte di molte compagnie azionarie, nazionali ed estere, onde eliminare la reciproca concorrenza, e quindi per rendere più proficua la speculazione.

E per citare un solo esempio, ricorderò che nel luglio del 1909 essendosi fatta una riunione di tutti i direttori delle Compagnie di assicurazione sulla vita per tentare un'intesa circa l'eliminazione dell'abuso degli abbuoni di provvigione in favore degli assicurati, dalle Assicurazioni Generali di Trieste fu posta, quale condizione per aderire a quella intesa, l'adozione di una tariffa unica da parte delle suddette compagnie; tariffa che avrebbe rappresentato naturalmente un aumento in confronto dei premi fino ad allora pagati o che per lo meno avrebbe impedito ogni riduzione dei premi stessi. Ebbene, è stato merito delle compagnie mutue, e precisamente della Cooperativa e della Popolare Vita di essersi opposte a quella coalizione e di avere reso nullo questo tentativo di *trust* delle Compagnie assicuratrici.

E credo non inutile di riportare qui la deliberazione presa in quella occasione, dal Consiglio della Popolare Vita su proposta del proprio direttore; perchè mi pare che nelle conclusioni di questa deliberazione sia esattamente delineato lo scopo preciso che hanno le Mutue rispetto alla previdenza, e quindi la ragione di difesa, anche di fronte al monopolio, di questi Istituti così sani e salutari.

Dice quella deliberazione: « Infine la Popolare (sono i concetti esposti dal direttore al Consiglio) è sorta con un programma modesto, è vero, ma ben definito; è sorta per adempiere ad un'importante per quanto piccola funzione sociale, per fare cioè da

calmiere con la modicità delle sue tariffe, col carattere mutuo del suo ordinamento, alle tariffe delle grandi Compagnie di assicurazione, tendenti a sfruttare l'industria assicurativa a completo beneficio dei rispettivi azionisti.

« Entrando domani nel consorzio di tali Compagnie, torremmo ogni ragione d'essere alla nostra esistenza e ci priveremmo della nostra migliore arma di combattimento. Per queste ragioni il direttore è contrario all'adozione della progettata tariffa unica ».

E nel verbale poi si legge:

« Ed il Consiglio approvando pienamente i concetti esposti dal direttore, delibera di non aderire alla proposta delle Assicurazioni Generali ».

E, come ho già detto, non aderendo, ha reso impossibile l'intesa fra le associazioni stesse. Credo che l'onorevole ministro non potrà negare questo merito, per lo meno, che le associazioni mutue hanno avuto di fronte alla previdenza.

Ma è poi vero che le tariffe delle mutue siano identiche a quelle delle società azionarie?

Nel confrontare le tariffe delle varie compagnie, si cade spesso in un errore: cioè, si confrontano fra loro tariffe le quali non si riferiscono allo stesso tipo d'assicurazione.

Si confrontano, ad esempio, le tariffe con ripartizione d'utili, tipo di assicurazione specifica per le mutue, con tariffe che riguardano assicurazioni senza tale ripartizione: ed allora si comprende come si possa arrivare a deduzioni erronee.

Ho qui uno specchietto nel quale sono indicate le tariffe delle varie compagnie di assicurazione per il caso di morte, con partecipazione agli utili. Ora, se confrontiamo queste tariffe, troviamo che i premi richiesti dalle mutue sono notevolmente inferiori a quelli delle altre compagnie.

Prendiamo, ad esempio, il caso dell'assicurazione di un capitale di mille lire in caso di morte, e supponiamo l'assicurato dell'età di 25 anni.

Le Assicurazioni Generali di Venezia e le Compagnie francesi fanno pagare un premio di lire 23.50; la Riunione Adriatica di lire 21.30; la New York esige lire 21.49 e la Mutual Life lire 21.44. La Cooperativa italiana, invece, non fa pagare che lire 19.20 e la Popolare Vita lire 18.80.

Così potremmo considerare altri casi dell'età dell'assicurato a 30, 35, 40 anni, ecc.; e troveremmo sempre che vi sono differenze

non trascurabili fra i premi delle compagnie azionarie e quelli delle compagnie mutue. Prendiamo, per esempio, l'età di 50 anni. Mentre le compagnie francesi, per mille lire, fanno pagare lire 51.60, le Assicurazioni Generali di Venezia si accontentano di lire 47.30; la Riunione Adriatica di lire 45.30; la Cooperativa italiana scende invece a lire 42.21 e la Popolare a lire 42.60

Non è vero adunque che non vi siano differenze fra le tariffe delle società di mutuo soccorso e quelle azionarie.

Ma un'altra obiezione mi fu fatta ieri dall'onorevole ministro, e riguarda la ripartizione degli utili. Egli disse che questo beneficio tanto vantato dalle mutue, è, si può dire, semplicemente nominale. E mi mostrò una certa tabella dalla quale sarebbe risultato appunto che la percentuale sui premi d'assicurazione, rappresentata dalla ripartizione degli utili, era addirittura trascurabile.

Ora anche qui mi permetto di richiamarmi ai fatti per dimostrare come l'obiezione non risponda a verità. E mi riferisco ai bilanci della Popolare Vita, che conosco, mentre non conosco quelli delle altre mutue; e mi riferisco tanto più volentieri a quelli della Popolare Vita, perchè questo istituto rappresenta il tipo di mutua, veramente puro, non avendo essa capitale di fondazione, al quale sia obbligato di dare interessi prefissati ed una partecipazione agli utili.

Nella Popolare Vita tutti gli utili sono devoluti agli associati e agli assicurati. Ebbene i saldi dei conti annuali dei profitti e perdite della Popolare Vita di Milano, dal 1890 al 1910, danno un totale di compensato di lire 828,773.83.

È una somma, come si vede, cospicua. Ma si deve notare che questi primi venti anni di vita rappresentano il periodo iniziale della società stessa; si deve notare altresì che la Popolare Vita è sorta disponendo di un capitale di sole 22 mila lire offerto dalle Banche popolari; quindi di un capitale troppo esiguo. Perciò i primi suoi passi sono stati difficili e con risultati scarsi: molto più che si aveva allora l'illusione di non dare il carattere industriale all'azienda, e di valersi, quali agenzie, degli istituti esistenti di credito popolare: quasi che fosse l'assicurando che normalmente va a cercare la società assicuratrice, e non questa, quello.

Nel primo anno la Popolare Vita ha avuto una perdita di lire 6,866.40; nel secondo anno,

un profitto di circa lire 2,200; nel terzo, di lire 5,991; nel quarto, ancora una perdita di lire 2,653; nel quinto, un utile di lire 6,253, e via via: e siamo arrivati ad anni in cui, come nel 1903, furono distribuiti lire 130,000 circa di profitti. Dopo, s'ebbe un periodo di raccoglimento, e questi frutti si ridussero: perchè l'amministrazione, volendo, con esatto criterio di prudenza, rafforzare l'istituto, costituì un fondo di garanzia riguardante le oscillazioni di valore delle attività.

E questo fondo, che dopo tutto rappresenta una proprietà degli assicurati, è già salito nel 1910, insieme colla riserva, alla cospicua somma di lire 917,100, la quale avrebbe potuto, in parte, essere ripartita fra gli assicurati e invece fu mantenuta nelle casse della Società a garanzia della solidità dell'istituto medesimo.

Faccio notare inoltre che nel 1908 la Popolare Vita ha dovuto anche sopportare il peso del disastro tellurico di Reggio e Messina, che ha importato per la Società stessa un onere di circa 360,000 lire.

Ora io credo che quando ho dimostrato che le società mutue hanno avuto, se non l'effetto di far diminuire le tariffe delle altre società, per lo meno un'azione di calmiera; quando ho dimostrato che le tariffe delle mutue sono inferiori nel fatto a quelle delle società azionarie; quando ho dimostrato che esse ripartiscono degli utili, i quali vanno a ridurre ulteriormente la misura dei premi già inferiori a quelli delle altre società, credo di aver dimostrato anche tutta l'utilità delle società mutue e quindi il dovere che noi abbiamo di opporci alla soppressione loro.

Io credo che la grande collettività nazionale non debba contrastare la legittima azione di previdenza delle collettività parziali.

E badate bene che conservando le Mutue, non andrebbero nemmeno sfruttati quegli scopi che il monopolio si è prefisso e che furono accennati nella scorsa estate dall'onorevole Bonomi.

Non verrebbe frustrato lo scopo finanziario, quando lo Stato avesse ad obbligare le Mutue a riassicurare presso l'Istituto nazionale tutti gli eccedenti dei vari contratti oltre una data cifra.

Ciò permetterebbe altresì all'Istituto nazionale di fruire dell'organismo esistente di produzione delle società mutue; stabilirebbe un'emulazione fra l'Istituto statale e le mutue stesse, ed io ho dimostrato, nello scorso giugno, come questo spirito di emu-

lazione sia opportunissimo ed indispensabile per indurre l'Istituto statale a muoversi con maggiore rapidità di quello che non farebbe il giorno in cui fosse solo a procurare le assicurazioni sulla vita in Italia: darebbe infine all'Istituto stesso una garanzia della bontà dei contratti assunti, addossandosi le mutue una parte del capitale assicurato.

Lasciando in vita le mutue, si verrebbe poi a raggiungere anche meglio lo scopo sociale che si propone il monopolio. Si sono citate molto frequentemente in questi giorni le parole dell'onorevole Quintino Sella, il quale diceva che per vincere la guerra contro l'imprevidenza e l'ignoranza non vi è alcun soldato e alcuna forza di troppo. Ebbene noi disponiamo di un forte nerbo di soldati sani e robusti, disponiamo di organismi di combattimento molto validi, quali sono le società mutue, le quali combattono sotto una bandiera purissima, quale è quella della mutualità, non macchiata dallo spirito di speculazione.

Non riduciamo all'inazione tutti questi combattenti, ma cerchiamo di valercene per diffondere sempre meglio lo spirito di previdenza.

Infine rispettando le Mutue si verrebbe a raggiungere anche lo scopo economico che è il vero scopo che si propone il monopolio; di fare pervenire cioè nelle mani dello Stato i forti capitali rappresentanti il cumulo dei premi di assicurazione; e si raggiungerebbe tale scopo col mezzo delle riassicurazioni, con l'investimento previsto dall'articolo 145 del codice di commercio, ed applicando, con un criterio forse eccessivamente rigido alle stesse Mutue, le disposizioni relative al modo col quale si dovranno impiegare le riserve matematiche per parte dell'Istituto nazionale. Sparirebbero così i fantasmi di quella concorrenza capitalistica che tanto spaventa l'onorevole Giolitti.

Ma un'ultima obiezione si potrà fare alla tesi che io difendo: e l'obiezione è questa, che tutto quanto il Governo avesse a concedere alle Mutue nazionali dovrebbe poi essere concesso anche alle Mutue straniere. Io non so se da questo punto di vista il Governo abbia assunto degli impegni con gli altri Stati, o se vi siano delle ragioni internazionali, qualunque esse siano, le quali impongano al Governo parità di trattamento delle compagnie nazionali e delle compagnie estere. Ma poniamoci nel caso più sfavorevole e consideriamo se questa concessione, estesa anche alle compagnie estere, ci può

far temere danni gravi. In Italia delle società mutue che abbiano operato fin qui, ne abbiamo delle americane, delle francesi e delle inglesi. Il gruppo americano è formato dalla « New York », dalla « Equitable » e dalla « Mutual Life ». Ora si può dire che tutte queste grandi compagnie, dopo la legge americana, la quale ne ha limitato la produzione, hanno abbandonato i mercati poveri ed hanno circoscritto la loro produzione soltanto ai mercati ricchi, e principalmente all'America.

Dunque del gruppo americano abbiamo ragione di non preoccuparci.

Il gruppo francese di Mutue è formato di associazioni a tipo tontinario, ed essendo tali, per la legge stessa che stiamo discutendo, dovranno cessare di operare come cessano le tontinarie nazionali.

Non resta che la « Norwich-Union », inglese, che in questi ultimi anni ha avuto una produzione di circa 5 o 6 milioni all'anno.

Ma se anche a questa compagnia si concedesse di vivere, applicando però alla compagnia stessa tutte le restrizioni che io vorrei applicate alle mutue, come condizione della loro esistenza, essa non troverebbe più la convenienza di operare in Italia. Perché quando dovesse riassicurare allo Stato gran parte delle somme assicurate; quando dovesse investire in valori dello Stato la metà dei premi e relativi interessi; quando dovesse impiegare nei modi stessi coi quali impiega l'Istituto statale l'eccedenza di riserve che ancora resterebbe libera, io credo che la società stessa troverebbe tanto magro l'affare da risolversi a levare le tende dal paese nostro. Ma ad ogni modo, se dovesse restare, anche questo è certo: che la concorrenza che potrebbe fare all'Istituto statale sarebbe tanto piccola da non doverne preoccupare.

E allora, tolta anche questa difficoltà, è lecita la domanda: perchè sacrificare degli istituti i quali rappresentano un movimento così sano, spontaneo ed utile al fine della previdenza, movimento che ha dato e dà continuamente dei frutti e che ne darà certamente di molto maggiori in avvenire; perchè sacrificare quest'organismo per sostituirvi un altro organismo, la cui efficacia non è per lo meno sperimentalmente provata?

Si dirà che c'è il periodo transitorio; ma il periodo transitorio, come ha ieri dimostrato l'amico Crespi, ed io sono perfettamente della sua opinione, riuscirà certamente di danno e di grave danno alle so-

cietà nazionali e principalmente alle mutue, mentre non danneggerà, o danneggerà assai poco gli istituti stranieri. Sicchè noi, credendo di fare il monopolio e facendolo a danno principalmente e più rapidamente delle società italiane, potremo correre questo rischio: di trovarci fra qualche anno a non avere più il monopolio dell'Istituto nazionale e ad avere invece un monopolio di società estere.

Il periodo decennale è periodo sperimentale: l'ho sentito ripetere in questi giorni. Ed anche l'onorevole Nitti diceva ieri: sono contento che sia stato ammesso questo periodo, perchè anche noi abbiamo da imparare ed impareremo.

Badate bene però, onorevole ministro, che l'esperimento e l'insegnamento da voi desiderati, non riescano fatali all'attività nazionale, a tutto vantaggio di quella estera: salvaguardate almeno quegli istituti che, rappresentando l'applicazione severa dello spirito di previdenza, non saranno di danno ma di vantaggio all'istituto statale, e varranno a tenere viva nel paese la fiamma della mutualità.

Onorevoli colleghi! Ho esposto brevemente, ma con molta convinzione, le ragioni che, a mio modesto modo di vedere, dovrebbero consigliare al Governo l'accettazione del mio emendamento, o di qualunque altro emendamento che fosse nello stesso ordine d'idee ed al quale io mi associerei volentieri, rinunciando al mio. Non so se le ragioni schematicamente da me esposte varranno a distogliere il Governo dall'atteggiamento avuto fin qui, che è quello di opporsi a qualunque proposta intesa a salvare le società mutue di assicurazione sulla vita.

Vorrei sperare che le mie parole e quelle di qualche altro oratore di me più competente, possano smuoverlo da questo suo divisamento, ed indurlo a rispettare la esistenza delle mutue, rafforzando così nel nostro popolo il sentimento di previdenza e di mutualità.

Che se le mie parole non avessero ad avere fortuna, io mi consolerò pensando che ho adempiuto almeno quello che credo il mio dovere. (*Bene! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Cornaggia, che ha presentato il seguente emendamento:

Modificare così il n. 3º:

« alle Società di mutuo soccorso e alle associazioni mutue non aventi scopo di speculazione ».

CORNAGGIA. L'esempio che mi viene dai miei colleghi, che hanno rinunciato ai loro emendamenti, non mi scoraggia dall'insistere a proposito del mio, imperocchè io credo sia doveroso in questa occasione di fare quanto è possibile per difendere le Società di mutuo soccorso e di mutua assicurazione, alle quali la nuova legge minaccia gravissime jatture e persino la morte.

E ad insistere nel mio emendamento, contrariamente a quanto opina il collega Nava, mi conforta una frase che ho raccolto, se non erro, dalle labbra dell'onorevole ministro, il quale ieri, parlando appunto delle Società di mutuo soccorso e di mutua assicurazione, ha incidentalmente fatto capire che desiderava di conoscere quali sono i desideri di coloro che vogliono difenderle. Ed il mio ordine del giorno esprime appunto i desideri nostri a proposito delle Società di mutuo soccorso e delle Società di mutua assicurazione.

Delle Società di mutuo soccorso si è preoccupato anche il primitivo disegno di legge sul monopolio, che ha stabilito non fossero soggette alle disposizioni proposte per il monopolio, se assicuravano a ciascun associato una somma non maggiore di lire 500 per una volta tanto o una pensione annua non maggiore di 200 lire.

Queste cifre sono state considerate troppo piccole dalla stessa Commissione che esaminò il disegno di legge in discorso, la quale perciò le ha modificate, portando a mille lire la somma fissata come massimo per una volta tanto e a 400 lire quella per la pensione annua. Ma non occorrono molte discussioni per riconoscere come anche le cifre proposte dalla Commissione non rispondano alle attuali condizioni economiche del paese e alle esigenze dei soci.

Al più queste cifre potranno corrispondere alla condizione dei più modesti operai; ma oggi anche gli stessi operai, per le mutate condizioni economiche generali e particolari, si sono familiarizzati con cifre molto maggiori delle mille lire per una volta tanto e della pensione annua di 400 lire, che rappresenta, giova il ricordarlo, una lira e undici centesimi al giorno. Perciò se noi consideriamo che vi sono anche delle società di mutuo soccorso fra impiegati, i quali hanno condizioni economiche ed esigenze affatto diverse, ci si farà presente immediatamente che le cifre accettate dalla Commissione sono affatto insufficienti, e ridurrebbero tali società di mutuo soccorso de-

gli impiegati a dover sospendere un ramo importantissimo della loro funzione.

La società mutua fra impiegati, che ha sede a Milano e si estende a quasi tutta l'Italia settentrionale, e nella quale visono molti impiegati favorevoli al monopolio, come lo provano le circolari che andiamo ricevendo in questi giorni, ha creduto suo dovere di protestare contro quanto dispone l'articolo 3 della legge, contro la disposizione cioè che limita l'esclusione dalle distruzioni del monopolio a quelle società di mutuo soccorso che promettono ai loro soci cifre non maggiori delle 1,000 lire per una volta tanto, e delle 400 lire di pensione annua, dichiarando che questa è una disposizione che equivarrebbe a scompaginare quella società, la quale ha sicuramente delle benemeritenze nella classe degli impiegati e non merita simile trattamento. E in occasione di tale protesta questa società ha mestamente ricordato che questo colpo fatale le sarebbe venuto dallo Stato nei giorni appunto in cui si preparava a festeggiare il cinquantenario della sua fondazione.

Non credo quindi d'insistere più a lungo nel provare come non sia conveniente, per non dire assurdo, se si vogliono davvero salvare queste Società di mutuo soccorso, di fissare un massimo così al di sotto delle esigenze degli associati e delle somme che esse potrebbero assegnare loro; una pensione di una lira e undici centesimi al giorno per un impiegato è una tale miseria che non può essere assolutamente accettata come massimo. Si dica piuttosto che non si vogliono salvare queste associazioni mutue, ma non si mettano dei limiti, entro i quali esse non possono continuare a vivere.

Spero che dopo queste osservazioni l'onorevole ministro, sulla cui ragionevolezza non posso aver dubbio, consentirà a riconoscere che occorre stabilire un limite più equo e più corrispondente all'indole e ai bisogni di queste Società; ma nel non creduto caso che ciò non avvenisse, io gli raccomando che nel calcolo delle somme, che si danno agli associati, non abbiano ed entrare quei contributi che si restituiscono agli eredi nel caso di morte di un socio, giusta quanto avviene, per prescrizione statutaria, in molte di queste Società.

Valga un esempio e supponiamo che il socio paghi un contributo annuo di 80 lire; dopo che egli avrà appartenuto 20 o 25 anni alla Società la somma da restituire agli eredi, in caso di sua morte, dovrebbe essere di 1,600 o 2,000 lire; ma questa restituzione

di contributi costituisce un conto a parte, che non può servire per determinare le somme assicurate ai soci e destinate ad essere considerate nel determinare quei massimi, oltre ai quali cessa l'esenzione dalla distruzione.

Non mi diffondo più oltre, nel parlare di questo argomento, perchè mi pare che l'onorevole ministro mi abbia completamente compreso e d'altra parte so che le Società interessate gli hanno già fatto presente queste osservazioni con un promemoria che è già nelle sue mani.

Dovrei ora parlare delle mutue, ma di esse ha già parlato poc'anzi il collega onorevole Nava, mentre io ne ho parlato lungamente nello scorso giugno.

Mi limiterò quindi a raccomandare all'onorevole ministro di non voler dare un colpo esiziale alla previdenza e alle assicurazioni col distruggere le mutue, che rispondono ai migliori ideali in materia di previdenza e sono destinate a diffondere la previdenza, dove altrimenti essa non potrebbe arrivare. Creda pure l'onorevole ministro che per estendere, specialmente nelle classi più modeste, le assicurazioni sulla vita valgono meglio le mutue, che non varranno gli agenti dell'Istituto statale che egli sta per costituire, e che del resto potrebbe valersi benissimo di esse per raggiungere i suoi fini sociali e finanziari.

È certo che agli eccitamenti a favore della previdenza si risponde spesso, che gli istituti assicuratori sono fonte di lucro per altri e questo, entro certi confini, è vero. Perciò sorsero le mutue le quali godono maggiori simpatie perchè in esse non vi è chi lucra sulla assicurazione e la spesa sta solamente in rapporto dei benefici che si vanno a raccogliere.

Io credo che l'antico obiettivo delle pensioni operaie si sia andato molto affievolendo nei fautori del monopolio di Stato e che oramai vi si sia sostituito solo il desiderio di accumulare somme considerevoli nelle casse dello Stato.

Ma dato anche che rimanesse sempre l'obiettivo, primamente accennato, delle pensioni operaie, l'osservazione alla quale ho accennato sussisterebbe ugualmente, perchè molti, pur plaudendo alle pensioni operaie, non desiderano che queste si diano con sacrifici imposti loro dal monopolio di Stato.

Le mutue invece hanno un'efficacia grandissima nel persuadere alla previdenza, perchè gli assicurati non potranno sospettare che loro si sottragga qualche cosa, sia pure

per uno scopo nobilissimo, quale è quello delle pensioni operaie. D'altronde le mutue, come ha osservato anche l'onorevole Nava, servono di calmiera e il Governo non deve distruggere chi ha questa funzione di regolare i prezzi, di impedire i *trust* e ogni altro eccesso in materia di assicurazioni. E lo Stato non deve essere malcontento dell'esistenza di questo calmiera, il quale praticamente servirà a giustificare i premi delle assicurazioni, che esso sarà per fissare.

Il Governo non può temere la concorrenza dalle mutue, le quali non potranno gareggiare collo Stato, che eserciterà le assicurazioni in condizioni privilegiate; ma gli tornerà comodo che le mutue, le quali stabiliscono i premi solo sul costo delle assicurazioni, stiano a provare che i premi in vigore per l'Istituto statale sono equi e che lo Stato non fa speculazioni ingorde sopra le assicurazioni.

Onorevole ministro, ieri l'altro ho letto in un giornale, molto devoto a voi, che, appena sbrigata la faccenda del monopolio, voi vi occuperete con intenso amore della mutualità, cominciando da quella scolastica. Mi auguro che la notizia sia vera e che dal vostro cuore e dal vostro ingegno la mutualità possa avere un grande sviluppo. Ma accettate da me questo consiglio: il servizio migliore, che potrete rendere alla mutualità, è quello di non distruggere le Società di mutuo soccorso e di mutua assicurazione. Se nonostante l'attuale disegno di legge voi le avrete salvate, credetelo a me, voi avrete acquistato tali benemerienze, che vi faranno bene accetto ai mutualisti, i quali vi saluteranno siccome già altamente benemerito della mutualità. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvio Crespi.

CRESPI SILVIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Vengono ora gli emendamenti proposti dall'onorevole Micheli, dei quali do lettura:

Al n. 3º, dopo le parole: mutuo soccorso, aggiungere: anche se non sono legalmente costituite, ed alle Società cooperative.

In fine del n. 3º sostituire le seguenti parole: non superiore alle lire 1,800 annue o una rendita non superiore alle lire 730.

Al n. 4º. Aggiungere in fine: L'ammontare delle tasse che lo Stato percepirà dai contratti vitalizi ora indicati è devoluto alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie.

L'onorevole Micheli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MICHELI. Rinunzio all'emendamento, proposto al n. 4, e dico una parola soltanto in appoggio agli altri.

Riguardo al n. 3 io desidererei che l'onorevole ministro, se non crede di accettare il mio emendamento, facesse una dichiarazione, la quale assicurasse che tra le Società di mutuo soccorso saranno comprese anche quelle, non legalmente costituite.

Nel nostro paese abbiamo parecchie migliaia di queste società, le quali non vorrei che, per una interpretazione restrittiva della legge, potessero essere escluse.

Quanto all'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 esso è già stato svolto dall'onorevole Cornaggia e quindi mi dispenso di aggiungere alcuna parola.

Avevo soltanto citato delle cifre perchè mi pareva che il criterio, che l'onorevole ministro voleva adottare, dovesse essere più largo.

Ho portato la cifra a lire 730 poichè si tratta di una pensione minima di due lire al giorno. Meno di così credo non si possa chiedere, e per ciò mi auguro che l'onorevole ministro, che si è dimostrato molto largo nel consentire alle richieste di molti colleghi, voglia consentire anche a questa mia.

Non aggiungo altro perchè mi rimetto, per lo svolgimento dell'emendamento; a quanto ha detto in proposito l'onorevole Cornaggia.

PRESIDENTE. Viene ora il seguente emendamento proposto dall'onorevole Eugenio Chiesa:

Sostituire al n. 5º:

« 5º alle Associazioni mutue di assicurazione che all'atto della promulgazione della presente legge abbiano le rispettive riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, investite in beni stabili o titoli garantiti dallo Stato, e che assicurino un capitale non superiore alle lire 1,500 o una rendita non superiore alle lire 500 annue ai loro soci ».

L'onorevole Eugenio Chiesa non essendo presente s'intende che lo abbia ritirato.

Segue questo emendamento proposto dall'onorevole Raineri.

Aggiungere:

« 6º e potranno pure non applicarsi, in base a norme da fissarsi nel regolamento, alle associazioni mutue di assicurazioni sulla vita di cui il portafoglio venga riassicurato in notevole parte presso l'Istituto nazionale ».

L'onorevole Raineri ha facoltà di svolgerlo.

RAINERI. Prego la Camera e l'onorevole ministro di volermi consentire la loro adesione a questa affermazione: che, cioè nel presentare l'emendamento non mi ha mosso solo il pensiero di rendere forse l'ultimo omaggio alle mutue d'assicurazione, ma altresì la convinzione che, nelle mani del Governo, nelle mani di un ministro abile, per la tenace volontà e per l'alta competenza, come l'onorevole Nitti, le associazioni mutue di assicurazione possono essere uno strumento validissimo per dar vigore a quell'istituto di Stato di cui è oggetto il presente disegno di legge, e che nel periodo transitorio dei dieci anni corrisponde nella sua concezione fondamentale a quell'altro che io modestamente avevo perorato nella discussione del giugno scorso.

E mi spiego. Si costituisce un periodo transitorio di dieci anni, che acqueta molti e permette di considerare l'avvenire con tranquillità di animo anche a coloro che temono che il monopolio di Stato possa danneggiare l'economia del paese. Esso costituisce di per sé un periodo abbastanza lungo per non avere carattere speciale ed influire sulle sorti dell'istituto nazionale.

Quale è la condizione di cose che si va formando?

Le società estere, si dice, sono contente dei proposti provvedimenti. Sono contente perchè possono dare ai loro agenti la più grande arma atta a troncare l'opera degli agenti delle società nazionali. Invero quelli potranno sempre affermare che le società, che rappresentano, continueranno a vivere oltre il decennio.

Chi può valersi di una ragione di questo genere, ha in proprio favore una condizione di primissimo ordine ed è certo che le compagnie estere faranno ogni sforzo per mantenersi sul mercato in questi anni cercando di raziare nel terreno altrui quanto più loro sarà possibile, nel mentre le compagnie nazionali dovranno seriamente pensare se loro convenga di continuare la magna esistenza.

E quando parliamo di compagnie nazionali distinguiamo.

Chi le ha studiate e seguite, nei loro bilanci, ne conosce alcune pessime.

Queste se ne vadano, e nessuno se ne occupi. Altre sono nuove, buone, e amministrata da persone di grande autorità e di grande coscienza, le quali oggi si trovano di fronte a questo assai semplice problema: cessare per non correre il pericolo di aggiungere

nuove spese e danni alle spese cospicue che ancora devono ammortizzare.

Viene a buon punto per esse l'emendamento all'articolo 24, mercè il quale saranno loro rifuse nell'atto in cui consegneranno il portafoglio allo Stato, le spese di acquisizione non ammortizzate. Io, se fossi amministratore di una di tali società (e con questo non intendo di dare consigli a nessuno) accetterei la immediata cessione del portafoglio allo Stato, giacchè ciò mette al sicuro buona parte se non tutto, il capitale di garanzia che era uno dei presidi della società. Vi sono società che hanno conti di oltre un milione di spese di acquisizione; ve ne sono altre le quali accanto a un capitale effettivamente versato di 10 o 15 mila lire hanno linee di spese anticipate di 150 o 200 mila lire, e per poche centinaia di migliaia di premi raccolti.

Ora, a queste società lo scomparire immediato s'impone e scompariranno. Restano le maggiori, le quali, anche se forti, se ottime, avranno da risolvere il problema grave della vita nel decennio di fronte alla baldanza di tutte le società estere o di alcune fra esse. E allora io mi domando se non troveranno conveniente di studiare delle tramutazioni, delle fusioni, delle intese temporanee con le estere, di piegare verso qualche grosso nucleo il quale, esercitando largamente l'opera sua nel decennio, miri a nuocere altresì all'istituto di Stato che si vuole costituire fortemente e saldamente.

Conclusione: io temo che durante il decennio, e in breve volgere di semestri, abbia a costituirsi, e vi abbia dato luogo la stessa struttura generica di questo progetto, per quanto chi lo proponeva fosse animato dal pensiero di risolvere, col periodo transitorio dei dieci anni, un mondo di altre difficoltà, abbia a costituirsi, dico, nello Stato medesimo e attorno al costituendo istituto, una qualunque forte potenza finanziaria con piede al di là della frontiera, la quale, come avviene di tutte le organizzazioni di quell'indole, agisca ai danni della previdenza e ai danni dell'istituto nazionale.

Ora io dico: perchè l'istituto non potrebbe giovare delle organizzazioni esistenti o di altre che sorgessero nel campo della mutualità, a condizione, s'intende, che esso medesimo le scegliesse e le tenesse in mano?

Che fossero come i suoi bersaglieri, lanciati sul mercato, ed assai migliori e meglio temprati di quella organizzazione che lo Stato andrà formando coi segretari comunali, gli impiegati postali ed altri?

Perchè dunque uccidere le Società mutue di assicurazione, che tanta opera utile potrebbero dargli?

E qui faccio un'altra dichiarazione: io non ammetterei in veruna guisa che si dovesse, per rendere un omaggio teoretico, astratto al principio della mutualità, spingerlo fino ad imporre all'istituto di Stato di accettare la cooperazione di qualunque Società che si presentasse nella veste delle mutue. No, assolutamente no!

A questo concetto s'ispira l'emendamento mio, che si discosta per questo da emendamenti presentati da altri colleghi sullo stesso argomento. Esso dice che le disposizioni della legge potranno pure non applicarsi, eccetera. Si tratta cioè di una facoltà discrezionale data al Governo, come credo che facoltà discrezionali il Governo voglia tenersi nel caso della concessione dell'esercizio alle Società, durante il decennio, all'infuori del fatto che si verificano per esse le condizioni indicate nell'apposito emendamento all'articolo 24.

Si tratta dunque di un potere discrezionale che io vorrei lasciato anche in questo caso al Governo, pure mandando al regolamento di indicare alcune norme, le quali dovrebbero avere come fondamento il principio della riassicurazione della maggior parte, o di parte notevole se meglio si voglia dire, del portafoglio delle mutue presso l'Istituto nazionale in modo da far sì che queste ne fossero vere e proprie alleate.

Non so se in quelle norme (e si vedrà che vi è campo per dettarne quante si vuole) non vi dovrebbe essere una più precisa definizione di ciò che s'intende per Società mutua, di quel che non sia nelle nostre leggi. Certo si dovrebbero dettare prescrizioni precise per il calcolo delle tariffe e delle riserve matematiche; per il modo di impiego di queste (che potrebbe essere quello contemplato nel disegno di legge per l'Istituto Nazionale) per la misura delle riassicurazioni per il limite massimo delle assicurazioni, poniamo cinque mila lire di capitale e mille di rendita vitalizia, per i limiti del portafoglio e per la revisione contabile.

Non ho altro da aggiungere. Mi preme solo di riaffermare il mio concetto che cioè, nel momento in cui si sta per iniziare il periodo decennale, non convenga escludere a priori la convenienza di tenere in vita organi che per le loro idealità ed i loro metodi possono essere preziosi alleati dello Stato. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini.

CASALINI. Il comma terzo dell'articolo 3, concordato tra Governo e Commissione, stabilisce che le Società di mutuo soccorso possano continuare ad esistere. Soltanto stabilisce che questa eccezione sia subordinata a due condizioni: prima condizione: che non vi sia speculazione; seconda condizione: che la somma totale o la rendita annuale assicurate non superino una determinata cifra.

Ora io desidero esaminare brevemente se la seconda di queste condizioni sia conveniente o se invece non sia gravemente lesiva di alcune singole associazioni e di un piccolo movimento che esiste e prospera, mentre non favorisce nè aiuta in alcun modo l'Istituto che stiamo creando.

Evidentemente il Governo e la Commissione, nel presentare questo comma terzo, debbono essere partiti da una idea assai precisa, non dall'idea di sopprimere velatamente delle istituzioni, ma invece dall'idea di lasciare in vita quelle istituzioni che meritano un particolare riguardo.

Ora, esaminando quello che esiste in fatto nel paese, a proposito di Società di mutuo soccorso, noi vediamo che pochissime sime associazioni sarebbero in condizione di servirsi di questo comma terzo, e cioè alcune poche istituzioni formate da operai, mentre invece, in conseguenza di esso, verrebbero completamente soppresse, o, quello che per me è più grave, disorganizzate, le Società di mutuo soccorso tra impiegati e quelle Società professionali tra gli stessi, che hanno anche lo scopo della previdenza.

Questa osservazione mi sembra veramente grave.

Esistono nel nostro paese alcune poche associazioni professionali, le quali, per la loro serietà e per la loro saldezza, hanno voluto aggiungere allo scopo del miglioramento generico del contratto di lavoro, anche alcuni scopi di previdenza.

Per le condizioni di vita degli individui a cui si riferivano esse hanno predisposto la loro previdenza per una somma da versarsi una volta tanto, superiore alle 1000 lire e per una somma da darsi annualmente, superiore alle 400 lire.

Col provvedimento di legge che ci è sottoposto, che cosa avverrebbe di esse in concreto? O queste associazioni verrebbero di fatto soppresse, mentre l'articolo della legge vorrebbe favorirle. Oppure esse, per con-

tinuare ad esistere dovrebbero sminuire le loro prestazioni a favore dei soci, dentro i limiti di 1000 e di 400 lire, da noi stabiliti come colonne d'Ercole o, ancora, dovrebbero cercare una scappatoia, cosa non difficile del resto, perchè potrebbero stabilire due associazioni sorelle, ciascuna delle quali desse le 1000 e le 400 lire volute.

Faccio un esempio e cito, a titolo d'onore, l'Associazione nazionale dei viaggiatori e dei rappresentanti di commercio che conta molte migliaia di soci ed è basata, dal punto di vista che ci interessa ora, sopra questi due cardini: assicurare ai soci cronici una somma annua di 900 franchi, e assicurare alle famiglie dei soci defunti la somma di 2400 lire.

È evidente, che votandosi l'articolo come è proposto, la Società dovrebbe scomparire o diminuire le prestazioni di previdenza a vantaggio dei suoi soci.

La conclusione del mio discorso è semplice: io non desidero che alla cifra di 1000 o di 400 lire venga sostituita un'altra cifra qualunque, perchè qualunque cifra dicesi sarebbe empirica, ma affermo che sarebbe opportuno che il comma terzo non contenesse nessuna specificazione, ma la specificazione fosse rimandata allo statuto, che dovrà essere compilato più tardi.

In questo modo il Ministero, veduta la condizione precisa di fatto delle varie istituzioni esistenti nel paese, potrà determinare quali sono le associazioni le quali meritano di essere in qualche modo difese e salvate.

Rimandando allo statuto questa determinazione avremo anche un altro vantaggio non dispregevole, di potere introdurre in esso quelle altre garanzie che valgano a tutelare i soci di queste associazioni.

Se invece si lascia l'articolo, come è presentato, può accadere che si facciano sopravvivere società di mutuo soccorso che rispondano alla condizione richiesta di offrire solamente le somme di 1000 e di 400 lire, ma abbiano una loro intima costituzione tecnica così debole, da essere pericoloso e anche dannoso da parte dello Stato mantenerle in vita.

Propongo, quindi, in armonia con le esposte considerazioni che si tolga ogni determinazione di somma al comma terzo e si aggiunga invece il seguente capoverso: « Lo Statuto determinerà con quale modalità, ed entro quali limiti, le società di mutuo soccorso e le associazioni professionali, che abbiano anche il servizio di previdenza, pos-

sano godere della facoltà concessa dal presente articolo ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abbate.

ABBIATE. Ho chiesto di parlare per provocare dal ministro, in questa sede, una dichiarazione che già egli fece in seno alla Commissione parlamentare e per aggiungere una mia parola di adesione a quanto hanno detto i colleghi, che mi hanno preceduto, intorno alle Mutue di assicurazione.

Ho la ferma convinzione che il nuovo Istituto di Stato non potrebbe avere migliori energie a proprio servizio, migliori ausiliari e, direi quasi, migliori agenti produttori, delle Società di mutuo soccorso e delle Mutue di assicurazione.

Per quanto riguarda le Società di mutuo soccorso, chiesi al ministro, in seno alla Commissione parlamentare, se consentiva che esse al di sopra delle somme, stabilite nell'articolo 3, potessero, e nel prossimo decennio e dopo, agire come intermediarie tra i rispettivi soci e l'Istituto nazionale di assicurazione se i soci non sono operai, o la Cassa nazionale di previdenza se sono operai.

Il ministro mi rispose che non conveniva presentassi un emendamento in questo senso all'articolo terzo del disegno di legge, giacchè era perfettamente d'accordo con me per introdurre tale disposizione nello statuto.

Desidererei che egli ripettesse qui quella dichiarazione perchè, rimanendo registrata negli atti parlamentari, sarebbe tenuta presente nella futura redazione del regolamento.

Riguardo alle mutue di assicurazione mi associo a quello che hanno detto i colleghi che mi han preceduto, e in particolare l'onorevole Raineri.

Certamente quando le Società mutue di assicurazione fossero obbligate a riassicurare in larga parte i rischi all'Istituto di Stato, questo non risentirebbe alcun danno dalla loro esistenza, anzi ne avrebbe un vantaggio.

E difatti non verrebbe con esse meno la ragione finanziaria dell'Istituto di Stato perchè se le mutue di assicurazione dovessero riassicurare, ad esempio, il 70 per cento di rischi (secondo la proposta da me fatta in seno alla Commissione) la maggior parte delle somme da esse incassate passerebbe all'Istituto di Stato. E neppure verrebbe meno la sicurezza degli assicurati, perchè con una sì forte riassicurazione essi avrebbero le medesime garanzie di quelli assicu-

rati direttamente dall'Istituto di Stato. Si aggiunga poi che le mutue in tanto dovrebbero essere ammesse ad esercitare l'assicurazione in quanto fossero riconosciute dallo Stato; il quale esaminerebbe i loro statuti e regolamenti e vigilerebbe, con opportune ispezioni, al loro retto funzionamento.

Ma le Mutue procurerebbero un altro grande vantaggio, al quale ha accennato il collega onorevole Raineri. Nel periodo decennale di transizione esse potrebbero sostenere la concorrenza delle società straniere. Giacchè indubbiamente, non per volontà nostra di legislatori, ma per forza delle cose, questo avverrà: che le società straniere, che avranno vita oltre il decennio, eserciteranno sui nuovi assicurandi nel prossimo decennio una maggiore attrazione che le società nazionali destinate a morire nel decennio.

Gli italiani che nel decennio futuro non vorranno assicurarsi all'Istituto di Stato, si rivolgeranno di preferenza alle compagnie che avranno una vita ultra decennale e cioè alle società straniere.

Se invece consentissimo alle Mutue di assicurazione una vita permanente, avremmo (perchè io non mi occupo solo delle Mutue costituite, ma anche delle costituenti) avremmo degli organi che attirerebbero a sé gran parte di quegli italiani i quali forse si rivolgeranno alle Mutue straniere. Ed inoltre favoriremmo una delle più nobili energie economiche e sociali, la previdenza nella forma della mutualità. Dar vita alle Mutue di assicurazione, non significa soltanto agevolare la soluzione del problema in materia di assicurazioni, significa costituire dei focolai di buone energie sociali ed economiche, delle buoni istituzioni educatrici.

Io mi raffiguro l'Istituto di Stato funzionante come un grande istituto di assicurazione e di riassicurazione in tutta Italia fiancheggiato da tante associazioni mutue sparse per la penisola e ad esso collegate.

Queste considerazioni che svolsi in seno alla Commissione parlamentare ho creduto dover mio di riassumere dinanzi alla Camera, nella speranza che l'onorevole ministro vorrà aderire alla domanda del collega onorevole Raineri ed al suo emendamento aggiuntivo, che è redatto in modo da dare al Governo tutti i mezzi per garantirsi che le Mutue siano vere Mutue e non Società di speculazione camuffate con la mutualità. Ma se l'onorevole ministro non volesse aderirvi, io pregherei il collega Rai-

neri di non insistere nel suo ordine del giorno, per non compromettere con un voto contrario della Camera un principio che ho fede (se non è accolto oggi) sarà accolto prima che spiri il decennio, di transizione del disegno di legge fissato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

Lo prego di indicare se e quali degli emendamenti egli accetti.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Sono molto dolente di non potere accettare alcuno degli emendamenti proposti, e spero, dopo che avrò detto le ragioni che mi inducono a questa decisione, che la Camera consentirà facilmente.

Vi è una serie di questioni l'una diversa dall'altra.

L'onorevole Giulio Alessio vorrebbe, con un'aggiunta al comma 4 e con un'aggiunta finale, provvedere ad alcuni ordini di cose cui, in parte almeno, già largamente provvede il disegno di legge e soltanto non dà carattere di obbligatorietà. L'onorevole Alessio vorrebbe sopprimere nell'articolo le parole « alle amministrazioni pubbliche », cui noi concediamo di provvedere direttamente al servizio delle pensioni per i loro funzionari. Invece l'onorevole Alessio vorrebbe fosse detto che l'Istituto nazionale di assicurazioni avrà facoltà di concordare norme speciali con le amministrazioni pubbliche che volessero provvedere direttamente al trattamento di quiescenza, ecc.

Ora vi è nel disegno di legge una disposizione all'articolo 8, n. 3 che dà facoltà al Consiglio di amministrazione di decidere sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione. L'Istituto è quindi perfettamente autorizzato, come già fanno le società attuali di assicurazioni, ad assumere contratti collettivi di assicurazione oltre che contratti individuali; quindi esso potrà assumere di provvedere trattamenti di pensione, trattamenti di quiescenza e così via. Si tratta sempre di forme che si riferiscono ad assicurazioni sulla durata della vita umana; e l'Istituto è liberissimo di adottare tutti quegli ordinamenti, tutte quelle forme che crede siano più convenienti.

Ma come potremmo obbligare adesso di un tratto le amministrazioni pubbliche locali a rinunciare al regime attuale? È cosa cui si arriverà gradatamente, e l'Istituto è già autorizzato ad accordi con le pubbliche amministrazioni che credessero di affidargli il servizio pensioni per i loro funzionari.

Quindi, tenendo conto delle importantissime osservazioni dell'onorevole Alessio - che è stato un poco quasi il « Battista » di questo movimento del disegno di legge sulle assicurazioni di Stato, e che perciò ha un grande amore per esso e vorrebbe anche andare al di là di quello che ora noi vogliamo - noi saremo lieti di facilitare queste forme di assicurazione collettiva con le pubbliche amministrazioni.

Gli onorevoli Cornaggia, Casalini ed in ultimo l'onorevole Abbiatesi sono occupati di un'altra questione del tutto diversa, quella che si attiene alle società di mutuo soccorso non aventi scopi di speculazione, che assicurano un capitale non superiore alle lire 1000 o una rendita non superiore alle lire 400 annue.

Ora vi sono due proposte. Prima di tutto si dice: nessun limite. Ma nessun limite, in fondo, è come abolire il disegno di legge, perchè sotto una forma si viene a stabilire il monopolio delle assicurazioni sulla durata della vita umana e sotto un'altra si viene a sopprimerlo. Non vi è dubbio che (certo al di là delle intenzioni dei proponenti) questo accadrebbe se adottassimo il criterio di non mettere alcun limite.

Dunque mettere un limite è di evidente necessità. Ora noi ci troviamo di fronte a due specie d'Istituti che bisogna bene distinguere, perchè spesso si confondono: le Casse di previdenza e le Società di mutuo soccorso.

Il disegno di legge parla anzitutto delle Casse di previdenza già riconosciute con decreto reale. E quel già si riferisce naturalmente alla data di pubblicazione della legge. Ora possono benissimo gli Istituti di previdenziali che provvedono a speciali bisogni essere riconosciuti come Casse di previdenza, purchè adempiano a quei determinati obblighi che sono stabiliti. Esistono molti di questi Istituti, i quali non hanno solide basi tecniche e non hanno chiesto di essere riconosciuti, anche quando si è stati molto larghi nel riconoscimento, appunto perchè temevano che attraverso il Consiglio di previdenza e l'Amministrazione dello Stato non sarebbero arrivati al riconoscimento, non essendo essi in grado di mantenere gli impegni. E mi rimetto all'onorevole Abbiatesi, che deve conoscere questa materia, perchè veda se io esageri in alcuna guisa.

Naturalmente nessuno chiederà che si usino speciali riguardi a siffatti Istituti.

Ma mentre ripeto che gli Istituti di previdenza possono ben chiedere il riconosci-

mento finchè la legge non sia pubblicata (ed io prendo impegno che tutte le pratiche saranno risolte nella forma più rapida), dichiaro che esse possono, se hanno i fondi e gli elementi tecnici in regola, essere riconosciute come Casse di previdenza.

Le società di mutuo soccorso sono ben altra cosa: esse hanno carattere operaio, ed i limiti da noi segnati per le loro operazioni non possono ritenersi troppo bassi.

L'onorevole Micheli propone di aggiungere dopo le parole società di mutuo soccorso: *anche se non riconosciute legalmente*. Non credo che quest'aggiunta sia necessaria. Perchè creare un dubbio che mi pare non esista di fatto? Su questo punto non avrei dubbi eccelsivi; e credo che nemmeno gli onorevoli oratori ne abbiano.

L'onorevole Abbiatesi mi dà opportunità ad una dichiarazione che faccio senza riserve. Egli dice: le società di mutuo soccorso potranno giovare come organi intermediari fra l'Istituto di Stato ed i loro soci?

Non ho nessun dubbio a dire che ritengo molto utile che ciò sia, purchè (intendiamo bene su questo; con l'onorevole Abbiatesi siamo già d'accordo) purchè queste società non rilascino polizze per le somme eccedenti i limiti loro assegnati, ma le polizze siano invece rilasciate dall'Istituto nazionale.

Quando le società di mutuo soccorso, operaie, vogliono fare assicurazioni al di sopra dei vari limiti sanciti dalla legge, rimangono perfettamente libere di disporre coi loro statuti. Per le somme eccedenti tali limiti si rivolgeranno all'Istituto di Stato, che farà anche un buon affare, servendosi di queste società come di enti intermediari.

Sbarazzato il terreno di queste obiezioni preliminari, andiamo alla questione, molto più grave, su cui gli onorevoli Nava, Cornaggia, Micheli, molto limpidamente l'onorevole Raineri, e testè l'onorevole Abbiatesi, hanno creduto, con molta autorità, di portare una parola di difesa.

Si dice: perchè non conservare le mutue d'assicurazione che non hanno scopo di speculazione?

Ora mi duole di non poter consentire in questa richiesta, per considerazioni di loro natura evidenti.

La prima è questa: a chi vorrete limitare il beneficio? alle mutue? Ma fra le mutue e le tontinarie la linea di demarcazione è così tenue, che a me, come ministro d'agricoltura e commercio, è stato in-

timato un atto legale con cui, in previsione di quello che può accadere, una Società straniera chiede di essere considerata non come tontinaria, ma come mutua.

Però, supponiamo pure che la linea di demarcazione si possa stabilire tecnicamente senza un grande sforzo; orbene, viene la domanda preliminare a cui bisogna rispondere precisamente: a quali mutue? alle mutue italiane od a quelle straniere? E la risposta non è dubbia: alle mutue italiane, se si vuole, ed a quelle straniere. Perché su una cosa dobbiamo esser fermi: date le disposizioni dei nostri trattati di commercio e dati i nostri doveri internazionali, dobbiamo trattare, di fronte a commerci che sono leciti, nello stesso modo, cittadini italiani e stranieri, Società italiane e straniere.

Quindi, il giorno che voi consentite alle mutue italiane d'operare al di là del decennio, dovete consentire la stessa facoltà alle mutue straniere. E noi sappiamo bene che cosa siano le mutue straniere: i più grandi organismi finanziari che abbia il mondo moderno.

Vi posso dire di più (e non crediate che esageri per amor di impressione): esse sono i più terribili organismi finanziari, che sono entrati anche nella costituzione dei grandi Stati moderni; hanno agito sulla nomina dei capi di Stato, come dei capi di Governo, come risulta da inchieste parlamentari, perchè hanno terribili mezzi a loro disposizione.

Dunque, se dovete consentire un'eccezione, dovete consentirla per le mutue italiane, come per le mutue straniere.

Ma un'altra domanda ancora: alle mutue presenti o alle mutue future? Se vi limitate alle presenti, non avete il monopolio: avrete il bipolio, il tripolio, il quatripolio, ma non avrete il monopolio, ed avrete creata una legislazione di privilegio a vantaggio di un certo numero di Società, anzi, oserei dire (tranne per le mutue che funzionino veramente bene, perchè ce ne sono anche di quelle che funzionano male), a vantaggio di un certo numero di persone. E quale situazione ne verrebbe?

Voi dite: il beneficio deve estendersi anche alle mutue future. Ed allora come si stabilirà il monopolio? Perchè, onorevoli colleghi, siccome voi non potete in nessuna guisa entrare nel controllo di tutti questi meccanismi, anche data la riassicurazione, anche data la forma più semplice della cessione dei rischi, pel fatto che voi ricono-

scete a tutte le mutue di funzionare, si viene al punto che l'Istituto di Stato non funzioni.

Queste obiezioni preliminari, le quali sono così semplici ed evidenti, tolgono, io spero, ogni dubbio.

Ma l'onorevole Cornaggia ci diceva: qual'è il vostro scopo? Voi avete abbandonato per via le pensioni operaie; in fondo il vostro scopo è oramai prevalentemente finanziario.

Appunto: *tout chemin mène à Rome*. Ci possono essere molti scopi; noi, ed è bene sempre ripeterlo e lo disse anche l'onorevole presidente del Consiglio, noi non abbiamo mai parlato di risolvere il problema delle pensioni operaie. Abbiamo detto soltanto che i benefici di questa intrapresa andranno alla Cassa nazionale, la quale è destinata a diventare il futuro e grande organismo, quando sarà trasformata, delle assicurazioni sociali, nel quale dovranno entrare le pensioni operaie obbligatorie, quando lo Stato sarà in grado di assumere gli oneri che gliene verranno.

E quando si getta la prima pietra non si crede di avere in nessuna guisa innalzato l'edificio.

Ma, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, di fronte alla Cassa depositi e prestiti, di fronte alla Cassa nazionale di previdenza, la quale è destinata, dopo la sua trasformazione sopra tutto, a compiere una grande funzione, noi vogliamo, con questo Istituto delle assicurazioni private, avere il più grande Istituto previdenziario. E questo, mentre renderà grandi servizi allo Stato, renderà soprattutto più grandi servizi alla previdenza. Poichè, sebbene lo Stato non sia il responsabile dell'imprevidenza, tutti i danni dell'imprevidenza vengono ad affluire come tanti rigagnoli di errori sulla vita del Paese, è bene che lo Stato diventi il grande organo della previdenza.

L'onorevole Raineri ha fatto una serie di considerazioni molto interessanti sulle mutue ed io sarei molto lieto di seguire le sue considerazioni se la freddezza dell'osservazione non mi spingesse a conseguenze del tutto diverse.

Perchè noi conserveremmo le mutue? Perchè esse possono ridurre il costo di produzione, e, non dovendo ripartire dei benefici, possono contribuire a ribassare il costo del servizio. Ora, già l'Istituto stesso è una grande mutua, perchè non ha nessun interesse ad avere dei profitti eccessivi, e perchè questi profitti destina ad altre forme

di previdenza. Ma, a parte questo, quale è stata l'azione delle mutue? Hanno esse adottate tariffe inferiori a quelle delle Compagnie anonime? Hanno esse, almeno, concorso a far diminuire il costo della produzione delle assicurazioni? L'onorevole Nava inclina a credere di sì, ed io, se mi consente, inclino a credere di no.

Bisogna distinguere nettamente le varie forme di mutue. Prima di tutto: mutue contro i danni; ed io capisco la tenerezza per queste dell'onorevole Raineri, che ne ha tenute molte a battesimo e che le conosce direttamente.

Qui dunque si tratta di mutue composte di persone che hanno gli stessi interessi, che lavorano sopra la stessa base territoriale e che in certa guisa si difendono l'una con l'altra, come può essere in una piccola mutua bestiame, in una piccola mutua di incendi. Si tratta qui dunque di persone, che, unite dallo stesso interesse e dovendo misurare il danno, riescono spesso a produrre molto più a buon mercato di quello che una grande Società qualche volta può produrre.

Ma nelle assicurazioni sulla vita siamo proprio alla formula di Amleto: *to be, or not to be*: c'è il morto, o il vivo. Qui si tratta niente altro che di amministrare.

Riescono le piccole Società ad amministrare più economicamente, più convenientemente di quello che non riesca ad amministrare una grande Società? Questo io non lo credo, e se noi confrontiamo adesso le spese d'amministrazione delle varie Società, troviamo che le mutuesoprattutto, anche le mutue maggiori, hanno delle spese di amministrazione molto elevate, di fronte alle Società anonime.

Ora adunque non ci facciamo impressionare da quello che può essere il lato simpatico, il lato esteriore del fenomeno stesso, come esso è, nella sua interezza, esplicitamente. Confrontiamo pure i premi, se vuole, onorevole Nava.

È difficile venire ad un confronto esatto, in quanto bisogna tener conto di una serie di elementi ed anche delle somme che vengono ripartite a titolo di beneficio. Ma, in fondo, qui si può ammettere o che siamo presso a poco allo stesso livello tra anonime e mutue, o che la differenza è minima e, in qualche caso, non è compensata in nessuna guisa dal fatto che i soci delle mutue hanno un gravissimo rischio, e non sono coperti dal capitale come sono coperti i soci delle Società anonime. Ma vi è tutta una serie

di altre considerazioni, di natura anche più delicata.

Quasi tutte le mutue italiane non hanno distribuito benefici ai loro soci; qualcuna soltanto, forse la maggiore, la « Popolare » ha distribuito vari utili e li ha distribuiti in alcuni anni, in misura decrescente di mano in mano che si è venuta sviluppando. L'onorevole Nava dice che ciò è avvenuto per effetto del terremoto, ma è certo che man mano che questa Compagnia si è venuta sviluppando, la ripartizione degli utili è divenuta proporzionalmente minore. Del resto, onorevole Nava, quando prendiamo qualcuna delle Società straniere le quali ammettono i soci alla partecipazione degli utili, vediamo che gli assicurati hanno vantaggi analoghi a quelli che si hanno nelle mutue: vi sono delle potenti Società straniere che possono distribuire ogni anno 13, 14, 15 milioni di utile per un solo ramo: per il ramo popolare, per esempio, riservano soltanto un quindicesimo del capitale e danno tutto il resto come ripartizione, come partecipazione dei benefici all'enorme massa dei soci.

Ora in questo caso le società capitalistiche agiscono allo stesso modo, e più utilmente di quello che non agiscano le mutue.

Ma infine vi è il fatto molto evidente, cui ho già accennato, che le spese delle mutue non sono minori, anzi spesso sono maggiori di quelle che siano le spese delle società capitalistiche. Ed infatti, tenendo conto della percentuale delle spese generali, la *Fondiarria* limitava la spesa al 14 per cento, la *Milano* al 10 per cento, le *Assicurazioni Generali* al 15 per cento, la *Reale* al 12 per cento, mentre la *Popolare*, che è il più grande organismo fra le nostre mutue, raggiunge il 19 per cento.

Ma vi è molto di più; che pur bisogna tenere lealmente presente. Ho detto che le mutue sulla vita diventano degli enormi organismi il giorno che si sviluppano, e perdono il carattere di mutue. Scompare allora la grande massa dei soci, ed esse diventano piccole oligarchie finanziarie nelle mani di poche persone.

E, onorevoli colleghi, non parliamo dell'Italia, perchè noi siamo ancora agli albori del fenomeno: ma guardiamo gli Stati esteri. Voi avete presente la grande inchiesta americana. Ebbene si può citare, senza nessuna tema di esagerare, e senza mancare di riguardo a rispettabili Società straniere, si può citare quello che risulta da un documento parlamentare americano. Ora che

cosa dice della *New-York Life* l'inchiesta ufficiale americana?

Su 800 mila soci di questa Compagnia in generale partecipavano alla elezione degli amministratori spesso 30 o 40 soci, quasi tutti impiegati della Compagnia. Cosicchè l'amministrazione era quasi sempre nelle mani del personale della Compagnia, e il personale si giovava di ciò per aumentare i propri guadagni.

Così si davano stipendi favolosi; ed il Presidente del Consiglio di amministrazione nel 1901 arrivò a percepire lo stipendio annuo di 100 mila dollari.

E dice il rapporto americano che la Commissione ha rilevato che in questa Compagnia vi erano due gestioni: una nell'interesse dell'associazione, che figurava nei bilanci resi pubblici, ed un'altra nell'interesse degli amministratori e degli impiegati, che si giovavano (dice il rapporto) specialmente dei profitti realizzati su speculazioni di borsa: la maggior parte nella riserva delle Compagnie era impiegata in sindacati, in *trusts*, di guisa che l'amministrazione era costretta necessariamente ad oppugnare con tutti i mezzi le riforme legislative sui *trusts* e ad appoggiare le correnti politiche che propugnavano la guerra ad oltranza a tali riforme.

Aggiunge che gli amministratori si rendevano partecipi delle provvigioni degli agenti, e si ebbero annate nelle quali il costo di produzione raggiunse il 260 per cento del premio del primo anno. Ai soci non vennero mai ripartiti interamente gli utili disponibili. Il Consiglio d'amministrazione, per giovare di maggiori capitali, seguiva il sistema dello accreditamento degli utili, che portò poi a disordini amministrativi considerevolissimi.

Secondo le disposizioni statutarie il Consiglio di amministrazione dovrebbe essere eletto dai possessori di polizze per un valore capitale superiore a mille dollari.

Intanto, su 400,000 o 500,000 soci che avevano diritto al voto, parteciparono alla designazione del Consiglio di amministrazione non mai più di 200 soci. I votanti sono stati quasi sempre gli impiegati della stessa Compagnia o gli impiegati di imprese aventi rapporti d'interesse con l'azienda assicuratrice. In tal modo gli stessi impiegati esecutivi esercitavano il sindacato sull'amministrazione e sceglievano gli amministratori fra quelli che promettevano maggiori stipendi.

A sua volta il Consiglio di amministra-

zione non esercitava alcun sindacato sull'andamento amministrativo dell'azienda: nessuna sorveglianza veniva esercitata sui contratti con gli agenti, sui documenti giustificativi delle spese, ecc.

L'imputazione delle spese era del tutto fantastica. Perfino le spese di cuoco, di servitori e di provviste vennero classificate per spese legali.

La Compagnia contribuiva largamente alle spese per le elezioni politiche. Grandi somme furono pure spese per influire sull'opinione pubblica per mezzo dei giornali con l'inserzione delle così dette *Reading notices*, vale a dire notizie travisate mediante compensi a corrispondenti o redattori di giornali.

La Commissione d'inchiesta accertò che con le economie indicate dai risultati della inchiesta, si sarebbe potuto risparmiare più di un milione di dollari all'anno.

La maggior parte delle disponibilità era impiegata in titoli e azioni di Banche e di *trusts* industriali. Gli amministratori e gli alti impiegati erano interessati nelle aziende nelle quali erano investiti i fondi delle Associazioni.

L'industria assicurativa era così quasi tutta impegnata in sindacati costituiti per collocare titoli sul mercato e in operazioni finanziarie. Da tali operazioni ricavano la maggiore somma di guadagno gli impiegati e gli amministratori della Società. (*Commenti*).

Queste cose accadono nel nuovo mondo. (*Si ride*). Ma siccome si tratterebbe di concedere di operare ancora fra noi a queste Compagnie, del resto rispettabilissime, io vi domando se volete proprio fare un'eccezione per esse.

Ma voi mi direte: queste cose accadono soltanto in America. Voi sapete che io ho parlato sempre di tutte le Compagnie italiane con grande rispetto, nè delle Compagnie estere voglio dire cosa poco riguardosa. Ma, onorevole Nava, nella *Popolare* stessa quanti partecipano alle elezioni?

NAVA CESARE. Secondo gli anni.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. In generale adunque non partecipano mai 200 persone; qualche volta soltanto si sono avuti 220, 230 o 250 voti. Prendiamo gli ultimi anni: nel 1910, per esempio, hanno partecipato alla elezione 76 soci con 190 voti, mentre vi erano 19,393...

NAVA CESARE. Vuol dire che tutte le cose vanno bene, perchè se andassero male ci sarebbe chi griderebbe. (*Vivi commenti*).

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ma andiamo avanti: nel 1909, su 20 mila soci dunque hanno partecipato alle elezioni 70, con voti 178.

Io riconosco che la *Popolare* in Italia è una delle Società più rispettabili, e non ha mai dato luogo a lamenti ed anche io, come ministro, non ho avuto mai a lagnarmene. Ma il fenomeno delle mutue è lo stesso in tutti i paesi. Le mutue che assicurano soltanto i danni possono rendere dei grandi servizi in quanto è comune interesse il difendere la comune intrapresa, in quanto la misura del danno può esser determinata molto meglio da coloro che hanno l'interesse individuale del controllo; ma quando andiamo alle forme di assicurazione sulla vita, dove il maggior utile è dato dal contributo individuale dei soci, queste associazioni tendono a trasformarsi in associazioni capitalistiche senza la responsabilità del capitale e dove un piccolo numero di amministratori dispone illimitatamente.

L'onorevole Nava dice che vi sono degli amministratori degnissimi, ed io lo credo, perchè in Italia vi sono amministrazioni veramente disinteressate che hanno fatto e fanno dei sacrifici di abnegazione e di lavoro; ma io parlo di fenomeni economici e non di questa o di quella Società. Perchè dunque noi dovremo determinare questo stato di fatto, e con quale vantaggio ed a beneficio di chi?

E poi *cui prodest?* A chi importa tutto questo? A nessuno. E perchè? Lo Stato è una mutua nazionale, anzi lo Stato è la vera mutua. E quale interesse hanno i soci delle mutue in tutto questo?

Sono contenti? Faranno andare avanti « la mutua » questi dieci anni come tutte le altre Società. Non sono contenti? Cederanno i loro portafogli all'Istituto nazionale od a chi crederanno.

Quale è il vantaggio che ricevono dal momento che non hanno idee di speculazione? Quali danni avranno dal momento che non vogliono fare alcun sacrificio di capitale?

Mi si dice che distruggiamo degli organismi sani; ma noi non distruggiamo questi organismi; noi ne incitiamo taluni a disporre di tutte le forze che certamente si organizzeranno nell'interesse dell'Istituto nazionale e della previdenza.

Or dunque, per tutte queste considerazioni, per il fatto che noi non potremmo in alcuna guisa derogare al principio del rispetto dei trattati internazionali di commer-

cio e una volta ammesse le mutue italiane, dovremmo ammettere le mutue straniere, e quindi ammettere i grandi organismi che per il fatto stesso che non hanno capitali a cui riportare i benefici possono esercitare le più svariate forme di concorrenza, sulle quali ieri l'onorevole Crespi mi illuminava (ed io lo pregherò ancora di darmi consigli futuri per sapermi meglio difendere), per tutte queste considerazioni vi prego, onorevoli colleghi, di votare l'articolo terzo della legge così come è stato proposto.

Gli avvenimenti ci daranno ragione; vedrete che l'Istituto di Stato non distruggerà nulla che sia veramente cosa utile, ma riunirà tutte queste forze nel comune interesse e a favore di questa grande Mutua che è lo Stato italiano. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiederò ora ai vari proponenti se intendano mantenere gli emendamenti che hanno proposti.

Ai primi due commi dell'articolo 3 non sono proposti emendamenti.

Al comma 3 vi è un emendamento dell'onorevole Cornaggia.

Onorevole Cornaggia, lo mantiene?

CORNAGGIA. Sarei molto contento di ritirarlo, ma dopo quanto è stato detto a favore delle mutue, mi sembrerebbe azione di debolezza.

Insisto quindi perchè il mio emendamento sia messo a partito.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Micheli ha proposto poi due emendamenti al comma 3; li mantiene?

MICHELI. Li ritiro. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Al comma 4 c'è un emendamento soppressivo dell'onorevole Giulio Alessio; lo mantiene?

ALESSIO GIULIO. Dirò le ragioni per le quali lo ritiro; come ne ho diritto a termini dell'articolo 91 del regolamento. (*ilarità*).

Pochissime parole.

PRESIDENTE. Parli pure.

ALESSIO GIULIO. Il problema del coordinamento del servizio delle pensioni al servizio delle assicurazioni è delicatissimo, ed io spero che il Governo non vorrà rimandarlo a dieci anni.

L'onorevole ministro ha osservato che il concetto del mio emendamento è compreso nel numero quattro dell'articolo 8, in cui si parla di contratti collettivi.

Orbene io osservo che, quando si sottrae alle operazioni dell'Istituto qualunque rapporto con le pubbliche amministrazioni, come è detto nell'articolo 3, non si può ri-

tenere che i contratti collettivi, da farsi con le amministrazioni pubbliche, siano compresi nella sfera di azione dell'Istituto. Ma, dal momento che il ministro ha un'opinione contraria, vuol dire che in quel punto metteremo una frase esplicativa, per esempio « proposte di contratti collettivi anche da parte di amministrazioni pubbliche ».

Dopo queste spiegazioni ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Giulio Alessio ha proposto anche un'aggiunta dopo il comma 5.

La mantiene, o la ritira?

ALESSIO GIULIO. La ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cesare Nava mantiene, o ritira la sua aggiunta?

NAVA CESARE. Ritiro la mia aggiunta, per la considerazione, che quell'emendamento nelle attuali condizioni politiche sarebbe certamente destinato alla morte, mentre io desidero che non sia vulnerato da un voto contrario della Camera il principio della mutualità, che d'accordo in ciò coll'onorevole Abbiate, io sono certo dovrà risorgere prima che il decennio di transizione sia trascorso.

PRESIDENTE. L'onorevole Raineri mantiene, o ritira la sua aggiunta?

RAINERI. La ritiro.

PRESIDENTE. Non rimane che l'emendamento dell'onorevole Cornaggia, il quale ha dichiarato di mantenerlo.

CORNAGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA. Posso ritirare anche io il mio emendamento, ma a norma dell'articolo 91 del regolamento desidero di spiegarne le ragioni.

Le ragioni sono quelle addotte dagli onorevoli Abbiate e Nava. Il mio emendamento è molto generico e non potrebbe raccogliere una larga adesione. Non volendo compromettere il principio, ritiro l'emendamento, proponendomi di difenderlo in altro campo.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, metto a partito l'articolo terzo così come ne fu data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Sono nulli e senza effetto i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana conclusi nel Regno in frode della presente legge e nessuna azione può essere esercitata per la esecuzione dei contratti medesimi

od anche solo in risarcimento di danni o in rimborso di spese.

Chiunque assuma o procuri o induca altri a procurare contratti o proposte di assicurazione nell'interesse di imprese italiane o straniere è punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Nel caso di più contravvenzioni a questa disposizione la multa sarà sempre applicata nella misura del 20 per cento.

In caso di recidiva la multa sarà raddoppiata.

Le anzidette penalità non si applicano agli assicurati.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto per metà alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie; l'altra metà è devoluta a coloro che hanno scoperto la frode e al personale dell'Istituto nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabiliti dallo Statuto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.

L'onorevole Astengo ha presentato il seguente emendamento:

« Ripristinare il seguente secondo comma del disegno ministeriale:

« Si presumono fatti in frode alla presente legge i contratti di assicurazioni stipulati all'estero da cittadini italiani o a loro favore, fatta eccezione per il caso che l'assicurato dimori con residenza effettiva all'estero da oltre un anno. Tale circostanza deve risultare da attestazione consolare, apposta sulla polizza ».

Non essendo presente, s'intende che vi rinuncia.

L'onorevole Gallenga, iscritto per parlare, non è presente.

S'intende che vi rinuncia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia, il quale propone di aggiungere il seguente capoverso:

« Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai cittadini o sudditi esteri, domiciliati o residenti nel Regno di Italia ».

CORNAGGIA. Lo ritiro, perchè lo avevo proposto unicamente in vista delle disposizioni penali, che ora sono state soppresse.

PRESIDENTE. L'onorevole Grippo, iscritto per parlare, non è presente. Si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvio Crespi.

CRESPI SILVIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Micheli, ha presentato i due seguenti emendamenti:

« *Nel primo comma sopprimere le parole: e nessuna azione può essere esercitata per la esecuzione dei contratti od anche solo in risarcimento di danni od in rimborso di spese.* »

« *Non approvandosi la soppressione proposta con l'emendamento precedente, dopo le parole: può essere esercitata; si aggiunga: da parte delle Compagnie di assicurazioni o suoi rappresentanti.* »

Ha facoltà di svolgerli.

MICHELI. La mia domanda di soppressione è così evidente e chiara che non ha bisogno di essere spiegata. Mi sembra che il pretendere quanto l'articolo 4 sancisce, che cioè non si possa esercitare nessuna azione per l'esecuzione dei contratti fatti in frode della presente legge, non solo per ciò che è l'esecuzione, ma anche come risarcimento di danni, e più ancora come rimborso di spese, sia una esagerazione del principio informatore di questa legge, in quanto che domani vi potrebbe essere un povero disgraziato caduto in buona fede e che abbia dato dei denari e che abbia sottoscritto polizze, e che abbia dei danni effettivi.

Quindi, mi pare che, almeno l'ultima parte l'onorevole ministro possa concedere di toglierla, tanto più che questo, rendendo più pericolosa qualunque frode per parte di pseudo-assicuratori che rimanessero, non farebbe altro che confermare sempre più la forza del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma terzo, dopo le parole: italiane o straniere, aggiungere: salvo le eccezioni stabilite agli articoli 3 e 24-quater.* »

Ha facoltà di svolgerlo.

RUBINI. Ben s'intende, dato che la mia proposta è semplicemente esplicativa, che io credo che la mia proposta sia già nell'animo sia dell'onorevole ministro che della Commissione.

In sostanza non si tratta di altro che, nel terzo comma dell'articolo 4, di comprendere tutti coloro che assumono o procurano nel Regno contratti o proposte di assicurazioni, perchè mentre nel testo primitivo si

aggiungevano le parole « in frode alla presente legge », nel testo attuale sono scomparse.

A me pare che sia necessario, quanto meno, di rammentare che sono permesse le eccezioni di cui al precedente articolo ed all'articolo 24-quater, altrimenti potrebbe nascere il dubbio che anche quelle siano punibili.

È una questione semplicissima, che non richiede spiegazioni, è una questione di semplice coordinamento, e non credo di dovere aggiungere altre parole per raccomandarla alla approvazione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Macaggi ha facoltà di parlare.

MACAGGI. Io vorrei, se fosse possibile, introdurre una modificazione nel disegno di legge, vorrei che il penultimo capoverso di questo articolo, secondo l'ultimo testo concordato fra il Governo e la Commissione, fossero ripristinati nella forma primitiva, cioè che l'importo delle multe applicate fosse devoluto interamente, e non soltanto per metà, alla Cassa nazionale di previdenza, ed assegnato al fondo delle pensioni operaie.

Accenno al motivo di questa modificazione, che per me, come adombra ieri nelle poche parole che ho avuto l'onore di pronunciare, ha più che altro importanza morale.

Nel comma 3, metà di queste multe è devoluta a coloro che abbiano scoperto le frodi, ecc.

Ora il devolvere parte delle multe applicate in seguito a frode in favore di chi le ha scoperte è uno degli inconvenienti maggiori delle attuali nostre leggi fiscali, che dà luogo a gravi perturbamenti del senso di giustizia. Non è giusto, non è equo che gli agenti siano eccitati con un interesse non solo personale, ma proporzionale (sta qui il veleno) alla entità della multa, a scoprire la frode stessa. In questo modo si sveglia la bestialità che ciascun uomo o la maggior parte degli uomini tengono in fondo all'anima: è lo spirito di avidità, di cupidigia che viene ingiustamente eccitato. Gli agenti si spingono, per scoprire la frode, fino a commettere un'altra frode che è tale anche quando la magistratura dice che *pro bona causa* frode non è. Ma lo è certamente dinanzi a tutti gli uomini a cui una prevenzione professionale non fece velo agli occhi della mente e dell'anima. Sono inconvenienti che tutti i giorni avvengono di fronte alle nostre leggi fiscali, di fronte,

per esempio, alla legge sul lotto. Gli agenti non solo doganali, ma di pubblica sicurezza o guardie di città come oggi si chiamano, i carabinieri, fanno di tutto per riuscire a scoprire una frode per il fatto che hanno una partecipazione diretta e proporzionale nelle multe. Quindi, ripeto, fanno di tutto non escludendo alcun mezzo e mezzuccio, perfino quello di vestirsi da turchi e di penetrare per le finestre nelle case private per scoprire una frode al lotto.

Qui vi sono uomini pratici del Foro penale, che possono testimoniare la verità di quanto io dico.

Ora, non è giusto che in una legge, la quale, secondo molti oratori, dovrebbe entrare fra le leggi dei popoli democratici ed essere una vera legge di uno Stato moderno, che deve certamente essere una legge educativa, tendente, come ho sentito ripetere da molti, ad elevare il concetto dello Stato, s'introduca, si riaffermi questo principio, che è una delle macchie della nostra legislazione fiscale.

Io potrei, se fossero concesse a quest'ora delle citazioni, leggervi delle pagine feroci del Carrara contro una simile infamia giuridica.

Io supplicherei dunque l'onorevole ministro a ritornare al testo primitivo. Gli impiegati, gli agenti, possono bene essere incoraggiati altrimenti; e a ciò provvedeva il disegno di legge. Nell'articolo 10 male a proposito è stato soppresso il quarto capoverso: « La retribuzione degli impiegati dell'Istituto potrà essere commisurata al tempo e al lavoro compiuto, e potrà consistere anche parzialmente in una compartecipazione agli utili ».

Questo è un principio giusto e morale; e non so perchè sia stato soppresso. Il sostituire ad esso una percentuale sulle frodi scoperte non dà la prova che un grande senso morale abbia presieduto a raggiungere la concordia fra il disegno ministeriale e gli emendamenti della Commissione: ha prevalso il concetto fiscale sul concetto morale e giuridico.

Uguualmente nell'articolo 11 è rimasto un sufficiente eccitamento allo zelo dei funzionari dove è detto (così nel progetto come nella parte emendata) che non sarà concesso al personale produttore altro compenso eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decida di concedere ai più attivi produttori.

Io comprendo il premio ai più attivi: il premio potrà essere dato anche per le frodi

scoperte; ma per l'importanza in sé delle frodi scoperte e non proporzionale alla somma, ciò che tariffa, si può dire, la durezza di cuore e lo spirito inventivo e indagatore, insomma trasforma i nostri agenti di assicurazione, considerando agenti così i produttori come gli impiegati, come tutti gli altri e anche quindi i segretari comunali, ed altri simili impiegati i quali potranno scoprire, o produrre le frodi, li trasforma in altrettanti questurini addetti alla scoperta delle frodi nel giuoco del lotto.

Questo organismo dell'Istituto nazionale, statale, della magnifica e moderna forma di risparmio quale è quella della previdenza, non può, nè deve avere alcun punto di contatto con i vecchi fiscalismi della nostra legislazione e soprattutto con la legge sul lotto.

Mi pare quindi che, senza danno dei concetti informativi della legge e senza pregiudizio della sostanza della legge stessa, dovrebbe scomparire questo concetto dell'ultima ora, che si riannoda alla più triste e più deplorabile tradizione delle leggi fiscali dello Stato italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Macaggi non ha presentato alcuna proposta concreta; ma credo d'interpretare le sue parole nel senso che egli proponga effettivamente il ritorno al primo testo dell'articolo; e ciò per il caso che, insistendo egli, si dovesse procedere ad una votazione.

MACAGGI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Il collega onorevole Micheli propone due emendamenti che in sostanza vengono ad attribuire diritti ad alcune persone: sono tutti e due diretti ad ottenere qualche vantaggio per coloro che in frode od in violazione a questa legge addiventano a contratti di assicurazioni sulla vita con altri istituti che non siano quello di Stato.

Egli lascia che le Società, che addiventano a questi contratti, incorrano in tutte le sanzioni che sono comminate da questo articolo quarto, ma vorrebbe che agli assicurati si mantenesse un'azione quanto meno in risarcimento di danni ed in rimborso di spese.

Ora la Commissione, quando ha esaminato il disegno di legge con l'onorevole ministro, ha creduto di diniegare tanto agli uni quanto agli altri, cioè agli assicuratori

ed agli assicurati, qualunque azione dipendente dai contratti che sono stati stipulati in frode alla legge stessa, applicando in sostanza la massima *quod nullum est, nullum producit effectum*. Ed anche il diritto al risarcimento di danni ed al rimborso di spese fu tolto, non volendo che alcuno stimolo fosse dato a stipulare contratti in frode alla legge.

Il collega onorevole Rubini propone un emendamento aggiuntivo, col quale viene a dire che debbono essere fatte salve espressamente le disposizioni degli articoli 3 e 24-*quater* del disegno di legge.

Osservo che l'articolo 3 lo abbiamo approvato un momento fa, e quindi non possiamo distruggere quella deliberazione con l'articolo 4.

In quanto all'articolo 24, lo discuteremo quando verrà il suo turno.

Quindi prego l'onorevole Rubini di rinunciare al suo emendamento.

Dirò pochissime parole all'onorevole Macaggi. Egli si è scagliato contro la partecipazione, accordata a colui che ha fatto scoprire la contravvenzione alla legge, nella multa, cioè nella pena fiscale applicata dalle precedenti disposizioni.

Osservo che la partecipazione a questa sanzione penale è puramente pecuniaria e si trova in quasi tutte le nostre leggi accordata a coloro che concorrono a scoprire la contravvenzione.

MACAGGI. Purtroppo!

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Credo, invece, che sia bene, in quanto vi è uno stimolo personale che spinge alla scoperta delle contravvenzioni.

Prego quindi anche l'onorevole Macaggi di voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Micheli insiste nei suoi emendamenti?

MICHELI. Mi dispiace di non avere ancora sentito le ragioni per cui i miei emendamenti non possono essere accolti.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non vorrei che l'onorevole Mi-

cheli rimanesse con l'impressione che questo disegno di legge si abbia a discutere in modo un po' sommario. Se siamo d'accordo che la discussione debba essere il più ch'è possibile tranquilla e serena, nessuno però deve far rinunzie al proprio diritto. Io avrei compreso che il suo emendamento fosse stato mantenuto, dato il testo primitivo del disegno di legge; ma ora, con le disposizioni aggiunte, noi regoliamo per dieci anni il regime transitorio. Ognuno ha il dovere di conoscere la legge. Questo è un precetto fondamentale: in pratica però nessuno conosce la legge. Ma quando per dieci anni noi faremo tanta pubblicità, la gente si metterà in guardia, e non vi sarà nulla da temere dopo questa fase di passaggio.

Le ragioni che spingevano l'onorevole Micheli a sostenere il suo emendamento, non hanno più ragione di essere; creda pure, onorevole Micheli, che la previdenza non correrà nessun pericolo.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Micheli nei suoi emendamenti?

MICHELI. Quantunque non perfettamente convinto, non insisto.

PRESIDENTE. E l'onorevole Rubini insiste?...

RUBINI. Io non ho avuto il piacere di sentire altre parole che quelle pronunciate dall'onorevole relatore, con cui mi pregava di ritirare il mio emendamento.

Se con ciò egli ha voluto anche dire che la disposizione non si applica anche a coloro che procurano affari leciti...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È naturale!

RUBINI. ...io ritiro il mio emendamento; ma desidero che nel verbale si tenga conto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Macaggi insiste?

MACAGGI. Insisto.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Macaggi insiste nella sua proposta, che non è accettata dal Governo, nè dalla Commissione, pongo prima a partito, secondo che egli desidera, l'articolo nella forma in cui era redatto prima che ne fosse modificato l'ultimo capoverso.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 4 nel testo concordato fra Governo e Commissione e che è già stato letto.

(È approvato).

Segue ora l'articolo 4-bis, di cui do lettura, proposto dall'onorevole Tommaso Mosca:

« Non si reputeranno fatti in frode della presente legge, e saranno perciò efficaci anche nel Regno, quei contratti di assicurazione che, dopo di essere stati rifiutati dall'Istituto nazionale, siano conchiusi con altri assicuratori ».

L'onorevole Tommaso Mosca però l'ha ritirato.

MOSCA TOMMASO. Sì, ma vorrei accennare le ragioni che mi consigliarono a ritirarlo.

PRESIDENTE. Parli pure.

MOSCA TOMMASO. Questo mio emendamento aggiuntivo ha perduto gran parte della sua importanza, dopo che è stato proposto l'articolo 24-quater, col quale si dà facoltà al Governo di autorizzare le Società di assicurazioni, che presentemente esercitano nel Regno, a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni.

Poichè per dieci anni coloro che fossero rifiutati dall'Istituto nazionale, potrebbero assicurarsi presso qualcuna delle Società autorizzate ad esercitare, la questione potrebbe sorgere da qui a dieci anni; ma allora, se si verificheranno inconvenienti, il legislatore del tempo provvederà.

Per queste ragioni ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo nell'esame degli articoli.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) quattro funzionari dello Stato, scelti due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e due dal ministro del tesoro;

b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in istituti di emissione, di credito o di previdenza;

c) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.

Il direttore generale dell'Istituto nazio-

nale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.

Il presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b).

Ai funzionari dello Stato chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

A questo articolo l'onorevole Micheli aveva proposti i seguenti emendamenti, che però ha dichiarato di ritirare:

Nella 1ª parte, alle parole: di nove membri, *sostituire:* di undici membri.

Alla lettera a): Sostituire alle parole: quattro funzionari, *le altre:* sei funzionari.

Alla stessa lettera a), aggiungere in fine: e due in quelli del Ministero del tesoro.

Alla lettera b): Aggiungere: in qualità di amministratori e di sindaci.

È iscritto a parlare l'onorevole Silvio Crespi.

CRESPI SILVIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie a e b del precedente articolo.

L'onorevole Micheli propone questi due emendamenti:

Nel primo comma, dopo la parola revoca, aggiungere: e sostituzione.

Sostituire al secondo:

« Lo Statuto stabilirà il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione ».

L'onorevole Micheli non essendo presente, s'intende che li abbia ritirati.

Vi è poi la seguente aggiunta dell'onorevole Cornaggia:

« Gli amministratori dovranno dare una cauzione in titoli di Stato pari a quella pre-

scritta dall'articolo 123 del Codice di commercio ed agli stessi effetti».

L'onorevole Cornaggia ha facoltà di svolgerla.

CORNAGGIA. Io mi rimetto al giudizio del ministro. Se egli crederà di completare l'articolo 6, aggiungendovi quanto dispone l'articolo 123 del codice di commercio per la responsabilità degli amministratori e per renderla efficace, sta bene: in caso contrario ritirerò la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. La proposta aggiuntiva dell'onorevole Cornaggia potrebbe accettarsi se si trattasse di un Istituto capitalistico; ma per tutti gli Istituti di Stato, comprese amministrazioni ben più importanti, come quella delle ferrovie di Stato, dove sono funzionari e cittadini liberi, non si è mai richiesta una cauzione, poichè è ovvio che il Governo, il quale ha la responsabilità della scelta degli amministratori, li sceglierà tra categorie di persone, che offrano per la loro condizione sufficiente garanzia.

Del resto per i funzionari dello Stato non si potrebbe richiedere una cauzione, perchè probabilmente la maggior parte non potrebbe darla.

CRESPI SILVIO. Si potrebbe chiederla al ministro.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Alle volte nemmeno lui potrebbe darla. Ma poi non si comprende perchè si dovrebbe richiedere qui quello che non si è chiesto nemmeno per le ferrovie di Stato.

CORNAGGIA. Ho già premesso che non insisto nella mia aggiunta; soltanto osservo che qui è sancita una grave responsabilità.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà, su proposta del Consiglio di amministrazione, due consiglieri i quali insieme al presidente e al direttore generale costituiranno un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo Statuto.

L'onorevole Micheli aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire alla prima parte: Il ministro di agricoltura e il ministro del tesoro nomineranno uno per ciascuno...

Non essendo presente l'onorevole Micheli, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Benaglio aveva presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere nel secondo capoverso le parole: e per la durata in carica dei suoi membri.

Aggiungere in fine:

« I membri del Comitato permanente dureranno in carica due anni ».

Anche l'onorevole Benaglio non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'Istituto e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

1° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;

3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione;

4° sui regolamenti interni di amministrazione;

5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo Statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Le deliberazioni di cui al numero 2 saranno approvate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri, e quelle di cui al numero 8, saranno sottoposte all'approva-

zione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

A quest'articolo l'onorevole Micheli ha presentato due emendamenti e cioè:

Sostituire al n. 1:

1° sulla istituzione di nuove direzioni compartimentali, uffici, agenzie e recapiti.

Aggiungere in fine del penultimo comma:

Dovrà tassativamente stabilire i casi nei quali l'Istituto dovrà rifiutare le proposte di assicurazione.

Non essendo presente l'onorevole Micheli, s'intende che li abbia ritirati.

Così pure l'onorevole Benaglio propone di aggiungere, dopo il paragrafo 9, un « paragrafo 10. Sulla nomina del direttore generale dell'Istituto ».

Non essendo presente l'onorevole Benaglio, s'intende che egli pure abbia ritirato il suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galenga.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi Rossi, il quale ha presentato il seguente emendamento:

Al n. 1 aggiungere:

« ...; tuttavia sedi dell'Istituto dovranno essere istituite nelle città dove ora si trovano sedi di società nazionali o rappresentanze generali di società estere, le quali al 31 dicembre 1910 abbiano avuto in vigore nel ramo vita contratti per un complessivo capitale assicurato di almeno 25 milioni di lire, comprendovi anche il valore capitalizzato delle rendite vitalizie ».

ROSSI LUIGI. Poche parole, perchè la mia aggiunta è molto semplice ed ovvia. L'articolo 8 lascia libertà al Consiglio di amministrazione di istituire sedi, uffici ed agenzie; e questo molto giustamente, perchè non si sa come l'Istituto si svilupperà, e quindi non si deve fin dal primo momento incepparlo con concetti aprioristici, ma si dovrà ordinarlo secondo gli esperimenti che dovranno indicare i luoghi più adatti in cui le sedi dovranno essere stabilite.

Però una prudente e larghissima norma fin da ora la legge può stabilire, ponendo un limite tanto largo da non intralciare minimamente il funzionamento dell'Istituto. Nel mio emendamento si dice che le sedi si dovranno porre dove finora vi siano società le quali abbiano esercitato per almeno 25 milioni di lire.

Per ridurre in termini concreti la mia proposta, essa si limita a lasciare quattro o cinque sedi nei centri più importanti nei quali l'assicurazione sulla vita si è sviluppata. Certamente l'Istituto, oltre queste quattro o cinque sedi, dovrà istituirne molte altre; ma dare fin da ora una garanzia che queste sedi in quei luoghi siano istituite, mi pare cosa equa ed opportuna, soprattutto per due ragioni che brevissimamente esporrò.

In primo luogo perchè meno una legge turba i legittimi interessi costituiti, e meglio è; secondariamente, perchè se in questi centri sono sorti spontaneamente e naturalmente nuclei di assicurazioni tanto ingenti, significa che il terreno era adatto alla previdenza e che quindi il futuro Istituto vi troverà opportune sedi.

Si tratta, ripeto, soltanto di quattro o cinque sedi che vengono così poste al lato di altre che verranno fissate dall'Istituto. Spero pertanto che l'onorevole ministro non avrà difficoltà ad accettare questa mia semplicissima e tenue aggiunta all'articolo 8.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giulio Alessio.

ALESSIO GIULIO. Prendo la parola su quest'articolo 8 per fare due osservazioni. L'una intanto è una conseguenza della discussione che abbiamo avuto prima sull'articolo 3.

È un effetto, direi, del quasi contratto giudiziale intervenuto tra l'onorevole Nitti e me, in quanto l'onorevole Nitti ha accettato di aggiungere al numero 3 sulle proposte dei contratti collettivi di assicurazioni la espressione: anche da parte di amministrazioni pubbliche. Quindi il concetto da lui esposto e da me anche difeso passerebbe in certo modo nella legge.

Ma io prendo a parlare su quest'articolo anche in relazione al numero 2.

Nell'emendamento da me proposto all'articolo 1, accettato dal Governo all'art. 24-ter, e che ha incarnato il concetto di un periodo transitorio di dieci anni, durante il quale vi fosse la possibilità per le Società e per lo Stato di passare dall'odierno regime al regime del monopolio, io proponevo che la partecipazione fosse relativa agli utili netti. Questo concetto della partecipazione agli utili netti non parve allora opportuno al ministro. Egli avrebbe invece forse accettato il concetto della partecipazione agli utili lordi. Ma da questo concetto degli utili lordi è poi figliato l'altro della partecipazione nel rischio; per cui una parte del ri-

schio va assunta dallo Stato ed una parte rimane alle Società.

Da questo concetto di una partecipazione nel rischio è discesa infine l'altra conseguenza della riassicurazione. Ora io mi permetto di fare un rilievo a questo proposito, soprattutto per l'effetto che la riassicurazione potrà avere sull'altezza dei premi.

Perciò io parlo sul n. 2, dove si discute della tariffa dei premi per le singole forme di assicurazione e dei relativi tipi di polizze.

È certo che la riassicurazione si capisce per le grandi polizze, per i grandi contratti, nei quali essendo notevole il rischio, l'Istituto si riassicura presso società potenti. Non è logica invece una riassicurazione per piccoli premi e per piccole polizze, la quale deve avere per effetto che se il premio fosse unico, sulle piccole polizze esso sarebbe a costo più grave.

Ecco perchè io richiamo l'attenzione del ministro, perchè nelle discussioni che si dovranno fare, sia per gli Statuti, sia per i tipi di polizza, si tenga conto di questa ripercussione del processo di riassicurazione sui premi. È certo che la riassicurazione per sé stessa è utilissima ai grandi contratti, utilissima nei riguardi dei grandi premi, potrà essere dannosa se non si tien conto della situazione diversa in cui si troveranno le piccole polizze ed i piccoli premi. Per questi bisognerà abbassare il livello delle tariffe di premio e quindi, anzichè avere un costo unico, converrà fissare costi diversi a seconda dell'altezza delle polizze, a seconda dell'altezza dei premi.

Ho voluto esporre queste osservazioni, perchè sono d'accordo nel concetto della riassicurazione, ma credo che esso debba essere difeso e tutelato nelle sue conseguenze in quanto potesse riuscire di danno alle piccole polizze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Luigi Rossi propone dunque una modificazione dell'articolo 8, nel senso che sieno istituite sedi dell'istituto nelle città dove hanno sedi società con un capitale assicurato di almeno 25 milioni.

Se non mi sbaglio, da un esame sommario queste città sarebbero 4: Milano, Firenze, Roma e Verona. Shakespeare aveva già detto che non c'è felicità fuori delle mura di Verona, ed io credo che l'Istituto nazionale di assicurazioni sarà molto lieto di avere a Verona una sede. Dico di più

che è una necessità, perchè Verona non è solo una grande sede di previdenza, ma è diventata la base di affari di una larghissima parte del Veneto. Ed il Veneto è la parte d'Italia dove la popolazione si è più sviluppata tra un censimento e l'altro, ed è forse quella che ha più progredito nell'agricoltura, nell'ultimo decennio. E Verona è tale città del Veneto, che dovrà essere naturalmente la base delle operazioni future dell'Istituto, e dovrà quindi avere una sede dell'Istituto. Perciò non ho difficoltà di dichiarare all'onorevole Rossi che, nello statuto, sarà stabilito che Verona dovrà avere una delle sedi dell'Istituto.

Ma io lo prego di ritirare la sua proposta: perchè turberebbe l'euritmia della legge, trattandosi di materia che non può essere disciplinata con disposizioni legislative.

Quindi, se l'onorevole Rossi crede, accetti l'impegno che prendo: che nello statuto sarà tenuto conto fedelmente di ciò che egli ha detto. È convenienza dello Stato di creare in Verona un gran centro dell'Istituto nazionale; e ciò sarà fatto. Dopo ciò sono sicuro che egli non insisterà nella sua proposta.

Quanto all'onorevole Alessio, egli fa due proposte: una si riferisce al numero 3, sulle proposte di contratti collettivi d'assicurazione, a cui vorrebbe aggiungere le parole: *da parte...*

ALESSIO GIULIO. Anche da parte di pubbliche amministrazioni.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto senz'altro l'aggiunta di queste parole.

Quanto all'altra proposta sua, ne terrò conto, quando si tratterà dello statuto, perchè non forma materia di legge.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, favorisca di dirmi in che cosa precisamente consista l'aggiunta dell'onorevole Alessio.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Al numero 3, dove si dice: *sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione*, deve aggiungersi: *anche da parte di pubbliche amministrazioni.*

PRESIDENTE. Onorevole Luigi Rossi, insiste?

ROSSI LUIGI. Non insisto, di fronte alle parole ed all'affidamento del ministro. Rilevo però che, secondo l'articolo 8, è il Consiglio d'amministrazione che propone lo statuto e che delibera; quindi potrei non avere uguale fiducia in un futuro Consiglio di amministrazione; ma l'affidamento del ministro è stato tale, che non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura accetta che al numero 3, dove si dice: « sulle proposte di contratti collettivi d'assicurazione », si aggiungano queste parole: « anche da parte di pubbliche amministrazioni ».

Con quest'aggiunta, metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

A questo articolo l'onorevole Micheli propone quest'emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere:

« Lo stipendio e le indennità del direttore generale sono stabiliti nello Statuto ».

(Il deputato Micheli non è presente).

Non essendo presente, s'intende che egli vi rinuncia.

L'onorevole Silvio Crespi è iscritto per parlare su questo articolo; ma non essendo presente, s'intende che vi rinuncia.

Metto a partito l'articolo 9, nella forma nella quale l'ho letto.

(È approvato).

Se la Camera consente, rimetteremo a domani il seguito di questa discussione; poichè sull'articolo 10 molti colleghi sono iscritti per parlare. (Approvazioni).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Stanziamiento di un fondo straordi-

547

nario di lire 140,000 per restauri alla cattedrale di Conversano; (Benel)

Assegnazione straordinaria di 70,000 lire come concorso dello Stato nella spesa per la decima Esposizione internazionale d'arte, da tenersi nella città di Venezia nel 1912.

Prego la Camera di consentire che questi disegni di legge siano deferiti all'esame della Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione dei due seguenti disegni di legge:

Stanziamiento di un fondo straordinario di lire 140,000 per restauri alla cattedrale di Conversano;

Assegnazione straordinaria di 70,000 lire come concorso dello Stato nella spesa per la decima Esposizione d'arte da tenersi nella città di Venezia nel 1912.

L'onorevole ministro chiede che siano deferiti all'esame della Giunta del bilancio.

Non essendovi osservazioni, resterà così stabilito.

(Così è stabilito).

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per mettere fine allo stato anormale in cui trovasi da tempo l'ufficio di istruzione presso il Tribunale penale di Ancona.

« Bocconi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per evitare, una buona volta, i continui gravi inconvenienti, coi quali funzionano le cassette postali, la loro vuotatura ed il trasporto della corrispondenza nella città di Milano.

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando vorrà coordinare l'orario ferroviario della linea Palermo-Trapani col cambiato orario del servizio di navigazione Palermo-Napoli.

« D'Alì ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia per sapere quali provvedimenti intendano di adottare nei riguardi del vescovo di Ferentino, che, contrariamente alle vigenti leggi dello Stato sulle Opere pie, pretende di rivendicare a se la nomina del priore delle Confraternite della Morte ed Orazione di Giuliano di Roma.

« Buonanno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della marina, sulla responsabilità per l'investimento della *San Giorgio*, e se essa deve ricadere soltanto sui contribuenti e sulla sminuita potenzialità della marina italiana.

« Lucifero ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della marina per sapere che cosa si sia fatto in ottemperanza al disposto della legge 18 luglio 1911, n. 766, con cui prorogavasi al 1° marzo 1912 il termine previsto dalla legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare.

« Bettòlo, Canepa, Astengo, Celsia, Agnesi, D'Oria ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della marina per conoscere i criteri che il Governo intenda adottare pel funzionamento del porto di Tripoli di fronte alla necessità che, dei nuovi mezzi di lavoro e di traffico, che dovranno sorgere in quel porto, possa valersi tutta la marina mercantile nazionale senza esclusioni.

« Salvatore Orlando ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri — confidando risulti infondata la notizia data dall'autorevole *Journal* di Parigi — se sia vero che l'ambasciatore francese a Roma abbia espressa in qualsiasi modo una rimostranza per l'azione delle navi italiane a Beirut.

« Roberto Galli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, intorno al procedere lento e tardo nei lavori di Montecitorio.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quando si provvederà alle condizioni economiche degli istitutori presso i Riformatori, assolutamente insostenibili, sì che quasi nessuno si presenta più ai nuovi concorsi e quasi tutti gli istitutori in officio chiedono di passare ad altre Amministrazioni dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Alfredo Baccelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda urgente per le necessità del porto di Brindisi affrettare i lavori di spostamento della Carbonifera Raggio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Chimienti ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti legislativi egli intenda proporre a seguito dell'inchiesta sui contadini.

« Cotugno ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga entro il termine regolamentare.

Sull'ordine del giorno.

PAIS-SERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAIS-SERRA. Al numero 5 dell'ordine del giorno trovasi iscritta la proposta di legge: Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali.

Ora, poichè davanti al Senato v'è un disegno presentato dal ministro della guerra, che si riferisce appunto a modificazioni alle leggi di avanzamento degli ufficiali dell'esercito, io propongo, a nome anche di altri commissari, che si differisca la discussione della proposta di legge accennata a quando verrà innanzi alla Camera il disegno di legge che ora è davanti al Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare una cosa perfettamente logica.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Silvio Crespi ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

CRESPI SILVIO. Prego l'onorevole Presidente, essendomi assicurato già l'assenso dell'onorevole ministro, di volere iscrivere nell'ordine del giorno, subito dopo il progetto sul monopolio, quello che ora trovasi segnato al numero 39: Circolazione degli automobili.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Trattandosi di una circolazione che deve camminare rapidamente, acconsento ben volentieri (*Si ride*).

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Pais, col consenso dell'onorevole presidente del Consiglio, propone che il disegno di legge inscritto al numero 5 dell'ordine del giorno « per modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali » sia differito fino a quando verrà in discussione quello « sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito » che ora trovasi avanti al Senato.

L'onorevole Silvio Crespi chiede poi che, subito dopo il disegno di legge sul monopolio, sia inscritto nell'ordine del giorno quello concernente la circolazione degli automobili.

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

(*Così è stabilito*).

La seduta termina alle 18.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

2. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione (881).

Discussione dei disegni di legge:

3. Circolazione degli automobili (924).

4. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa (168).

5. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

6. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

7. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

8. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda (219).

9. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

10. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

11. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

12. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

13. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

14. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (*Modificato dal Senato*) (53-B).

15. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).

16. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

17. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

18. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

19. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

20. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652).

21. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'orfanotrofio femminile e dell'ospizio di mendicità di Pisa (803).

22. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

23. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

24. Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (587).

25. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

26. Indicazioni stradali (*D' iniziativa del Senato*) (741).

27. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 22 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

28. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto. (252)

29. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele. (787).

30. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo d'infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello. (827)

31. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e di Francavilla di Sicilia (693).

32. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicanti d'Eboli (890).

33. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaromonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicanti di detti comuni (789).

34. Accettazione delle dotazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo zoologico della regia Università di Napoli per l'istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo. (*Approvato dal Senato*) (882).

35. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).

36. Modificazione ai ruoli organici delle

Segreterie delle Università e degli Istituti universitari (*Approvato dal Senato*) (961).

37. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (932).

38. Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 (956).

39. Riunione delle tombole e lotterie nazionali. (927).

40. Acquisto del fabbricato attualmente in uso della Regia Guardia di Finanza in Cividale (955).

41. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

42. Elezione contestata del Collegio di Gerace Marina. (Doc. VIII, n. 72).

43. Per la difesa del paesaggio (496).

44. Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1905-906 (6 A-bis).

45. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (*Approvato dal Senato*) (922).

Seguito della discussione dei disegni di legge :

46. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

47. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati. (Doc. VIII-bis).

48. Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali. (*Approvato dal Senato*) (684).

49. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

50. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1912 — Tip. della Camera dei Deputati.